

LEGGE DI BILANCIO 2018
Legge n.205 del 27 dicembre 2017

**LE PRINCIPALI MISURE DI
INTERESSE DEL SETTORE
DELLE COSTRUZIONI**

15 gennaio 2018

SOMMARIO

SINTESI.....	3
MISURE ECONOMICO FINANZIARIE DI INTERESSE PER IL SETTORE DELLE COSTRUZIONI	8
MISURE FISCALI.....	17
MISURE IN MATERIA DI OPERE PUBBLICHE	23
MISURE IN MATERIA DI MERCATO PRIVATO	26
MISURE IN MATERIA DI LAVORO	29
MISURE IN MATERIA DI AIUTI ALL'INTERNAZIONALIZZAZIONE	34
MISURE RELATIVE AD INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO ENERGETICO E SISMICO	36

SINTESI

La legge n. 205 del 27 dicembre 2017 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020” approvata lo scorso 23 dicembre 2017 dall’Aula del Senato, è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2017.

□ **LE RISORSE PER LE INFRASTRUTTURE E LE REGOLE DI FINANZA PUBBLICA PER IL RILANCIO DEGLI INVESTIMENTI LOCALI**

L’analisi della Legge di bilancio 2018 conferma l’attenzione del Governo al rilancio degli investimenti pubblici.

Un’importante iniezione di risorse è prevista a favore del Fondo investimenti, istituito con la Legge di bilancio del 2017. Si tratta di **36,1 miliardi di euro per il periodo 2018-2033** che vanno a sommarsi ai 47,5 miliardi stanziati dalla Legge di bilancio per il 2017, portando la dotazione complessiva del Fondo a 83,7 miliardi di euro per gli anni 2017-2033, di cui circa **14,2 miliardi per il triennio 2018-2020**.

Con questo importante rifinanziamento, il Fondo infrastrutture, che raccoglie i principali finanziamenti per le grandi reti di collegamento stradali e ferroviarie, nonché le risorse connesse a Casa Italia, diventa **l’elemento chiave della politica infrastrutturale del Paese**.

Apprezzabile, inoltre, la scelta di introdurre un termine (60 giorni dall’entrata in vigore della Legge di bilancio) per i DPCM di riparto del Fondo, il cui rispetto è essenziale al fine di scongiurare che si ripeta quanto accaduto nel 2017, nel corso del quale i tempi eccessivamente lunghi di attribuzione delle risorse (9 mesi per la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DPCM di ripartizione del Fondo) hanno quasi annullato il contributo che il Fondo investimenti avrebbe dovuto fornire al rilancio degli investimenti pubblici nel corso del 2017.

Suscita apprezzamento anche la scelta di poter destinare una quota annuale del Fondo infrastrutture, pari a **70 milioni di euro, a interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nelle aree del centro nord**. Ciò consentirà di dare stabilità finanziaria alla programmazione che verrà definita nell’ambito del Programma nazionale proposto della Struttura di missione Italia Sicura, equilibrando i finanziamenti disponibili su tutto il territorio nazionale.

Gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, inoltre, potranno beneficiare anche delle risorse previste nell’ambito dell’accordo sottoscritto dalla Banca europea per gli investimenti e il Ministero dell’economia per un finanziamento di 800 milioni di euro di cui la prima tranche, pari a 400 milioni, è stata sottoscritta il 22 dicembre 2017.

In merito alle **misure per gli enti territoriali**, la manovra di finanza pubblica prosegue l’azione di sostegno agli investimenti, avviata con la Legge di bilancio del 2017, potenziandola e proiettandola su un orizzonte temporale più lungo.

Gli enti locali, infatti, avranno nel biennio 2018-2019, **900 milioni di euro di spazi finanziari da destinare a investimenti** (200 milioni in più rispetto a quanto previsto dalla legge di bilancio dello scorso anno) di cui 400 milioni per interventi di edilizia scolastica e 100 milioni per l’impiantistica sportiva.

La Legge, inoltre, estende la misura fino al 2023 (700 milioni di euro per gli anni 2020-2023), contribuendo a dare maggiore stabilità alla programmazione infrastrutturale degli enti locali.

Apprezzabili, infine, anche le modifiche introdotte nell’attribuzione delle priorità volte a favorire il completamento di opere avviate. Tali novità, unite alla disposizione, auspicata dall’Ance e inserita nel DL “Fiscale” (DL 148/2017), che consente l’attribuzione di spazi finanziari per le progettazioni di opere volte a migliorare la dotazione infrastrutturale da parte degli enti locali,

potranno consentire alle amministrazioni locali un maggiore utilizzo degli spazi finanziari concessi dopo i limitati risultati che sembrano delinearsi nel 2017.

Sempre con riferimento agli enti locali, la Legge di bilancio 2018 destina **850 milioni di euro nel triennio 2018-2020, ai comuni** per la realizzazione di opere pubbliche per la **messa in sicurezza degli edifici e del territorio**. A queste risorse si aggiunge il rifinanziamento, per 10 milioni di euro annui, del Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni, istituito con la Legge "Piccoli comuni" (Legge 158/2017), già dotato di 100 milioni di euro.

Si segnala la previsione di diversi stanziamenti, di importo più contenuto, rispetto ai quali, pur condividendo la scelta di attribuire nuove risorse per la realizzazione di investimenti, l'Ance esprime qualche perplessità per l'eccessiva frammentazione delle procedure e la moltiplicazione dei canali finanziari.

La Legge di bilancio per il 2018, insieme alle misure previste nel DL "Fiscale", rafforza la politica infrastrutturale, offre alcune soluzioni alle criticità segnalate dall'Ance nel corso degli ultimi mesi, oltre ad attribuire maggiori certezze alla programmazione e porre attenzione alla progettazione degli enti locali.

Complessivamente, **i nuovi stanziamenti per le opere pubbliche, previsti nell'articolo della Legge di bilancio, ammontano a 1,1 miliardi per il 2018 e raggiungono i 6,5 miliardi nel triennio 2018-2020 ai quali si aggiungono le aperture di spazi finanziari a favore degli investimenti degli enti locali.**

LEGGE DI BILANCIO 2018: LE RISORSE PER LE INFRASTRUTTURE PREVISTE NELL'ARTICOLATO
 valori in milioni di euro

Articolo 1	2018	2019	2020	TOTALE TRIENNIO 2018-2020	OLTRE IL 2020	TOTALE
co. 129 Fondo subsidenza nei territori del Delta del Po	2,0	4,0	4,0	10,0	16,0	26,0
co. 277 Investimenti enti locali commissariati	5,0	5,0	5,0	15,0	-	15,0
co. 331 Ristrutturazione della Chiesa di San Tommaso Becket (Aulla - MS)	-	0,4	0,4	0,8	-	0,8
co. 339 Ristrutturazione della Chiesa di San Michele Arcangelo (Villafranca in Lunigiana - MS).	-	0,3	0,3	0,5	-	0,5
co. 362 Fondo sport e periferie (*)	10,0	10,0	10,0	30,0	-	30,0
co. 523 Piano nazionale di interventi nel settore idrico	50,0	50,0	50,0	150,0	100,0	250,0
co. 677 Canonici di locazione INAIL per Scuole Innovative (*)	-	1,5	1,5	3,0	-	3,0
co. 709-710 Terremoto Abruzzo 2009	12,0	-	-	12,0	-	12,0
co. 713 Centro arte e creatività contemporanea "Maxxi L'Aquila"	1,0	1,0	1,0	3,0	4,0	7,0
co. 725 Ripristino e messa in sicurezza Strada dei Parchi	58,0	0,0	0,0	58,0	-58,0	0,0
co. 725 Fondo Sviluppo e Coesione	-58,0	0,0	0,0	-58,0	58,0	0,0
co. 758 Terremoto Emilia	-	17,5	17,5	35,0	-	35,0
co. 765 Terremoto di Ischia	9,7	19,4	19,7	48,8	-	48,8
co. 767 Grande progetto Pompei - Messa in sicurezza strada Matrone	-	2,0	-	2,0	-	2,0
co. 776 Defianziamento Edilizia sanitaria	-94,1	-	-	-94,1	-	94,1
co. 852 Interventi per la salvaguardia della Laguna di Venezia	25,0	40,0	40,0	105,0	160,0	265,0
co. 853 Interventi a favore dei comuni	150,0	300,0	400,0	850,0	-	850,0
co. 862 Rifinanziamento Fondo piccoli comuni (*)	10,0	10,0	10,0	30,0	-	30,0
co. 1072 Fondo investimenti e sviluppo infrastrutturale	800,0	1.615,0	2.180,0	4.595,0	31.520,0	36.115,0
co. 1076 Manutenzione rete viaria	120,0	300,0	300,0	720,0	900,0	1.620,0
TOTALE	1.101	2.376	3.039	6.516,0	32.700	39.216,0

(*) stanziamento annuale

Elaborazione Ance su Legge di Bilancio 2018

Seguirà, appena possibile, l'analisi dei singoli capitoli di spesa recanti nuovi stanziamenti per opere pubbliche, contenuti negli stati di previsione di ciascun Ministero allegati al DDL di bilancio 2018.

☐ **LE MISURE FISCALI**

Per quanto concerne le misure riguardanti la fiscalità, appaiono positive quelle relative agli **incentivi fiscali per l'efficientamento energetico degli edifici** (proroga dell'ecobonus potenziato e estensione della possibilità di cessione del credito) che vanno nella direzione, auspicata anche dall'Ance, di una maggiore premialità agli interventi che assicurano una efficacia più ampia in termini di risparmio energetico.

Prevista, inoltre la **cumulabilità tra il Sismabonus e l'Ecobonus** per interventi su parti comuni di edifici condominiali, nella misura unica dell'80%, nel caso di miglioramento di 1 classe sismica, e dell'85% nel caso di miglioramento di 2 classi, nei limiti di un importo massimo di €136.000 per unità immobiliare.

Prorogato il bonus mobili e introdotta una detrazione Irpef del 36% per la sistemazione a verde di aree.

Con riguardo alla fiscalità immobiliare è stata estesa l'applicazione dell'art. 20, comma 1, della Legge 10/1977 (cd. legge Bucalossi) che riconosce una **disciplina fiscale di favore** (imposta di registro in misura fissa ed esenzione dalle imposte ipotecaria e catastale) **agli atti e alle convenzioni relativi ai piani di lottizzazione di iniziativa pubblica.**

E' stata anche **riamessa la possibilità di rideterminare il valore d'acquisto dei terreni edificabili ed agricoli** posseduti da privati non esercenti attività commerciale alla data del 1° gennaio 2018, mediante la redazione di una perizia giurata di stima ed il versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sul reddito, pari all'8% dell'intero valore rivalutato delle aree.

Inoltre è stata prevista la **proroga per due anni dell'applicazione della cedolare secca sugli affitti a canone concordato.**

Valutazione negativa deve, invece, esprimersi, per la **riduzione, a decorrere dal 1 marzo 2018, da 10.000 a 5.000 euro, della soglia** oltre la quale le pubbliche amministrazioni (e le società a prevalente partecipazione pubblica) possono sospendere i pagamenti, nell'ipotesi in cui il beneficiario degli stessi risulti inadempiente rispetto all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle esattoriali, per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo (art. 48bis del DPR 602/1973).

Apprezzabili, invece, alcune **misure fiscali per il settore produttivo** (proroga dei maxi ammortamenti, anche se ridotti al 30%, credito d'imposta per la formazione 4.0 e la ricomprensione delle imprese che svolgono attività immobiliare tra quelle nelle quali è possibile effettuare investimenti attraverso i PIR).

Infine, è stato **prorogato il blocco dell'aumento delle aliquote dei tributi locali e la disattivazione**, in misura totale per il 2018 e parziale per il 2019, delle cd. **Clausole di salvaguardia**, relative all'aumento dell'Iva (al 10% quella ridotta e al 22% l'ordinaria).

☐ **MISURE PER IL SETTORE DEI LAVORI PUBBLICI**

Per quanto riguarda il settore delle opere pubbliche, destano preoccupazione alcune norme contenute nella Legge di Bilancio per il 2018. In particolare, è prevista una **modifica all'art. 177 del codice degli appalti, che consente ai titolari delle concessioni autostradali, che abbiano acquisito le concessioni senza gara, di affidare a terzi il 60% dei lavori** oggetto della concessione (anziché l'80%), con possibilità di realizzare il restante 40% mediante società in house, o società direttamente o indirettamente controllate o collegate, ovvero tramite operatori individuati mediante procedura ad evidenza pubblica, anche semplificata.

Al riguardo, si osserva che il settore delle concessioni autostradali risulta contraddistinto da una diffusa assenza del confronto concorrenziale, e questo rappresenta un vulnus dei principi comunitari e nazionali in materia di concorrenza, dal momento che la quasi totalità delle concessioni in essere sono state affidate e/o prorogate senza gara. Proprio per far fronte a tale criticità, il nuovo Codice appalti aveva introdotto l'articolo 177 che imponeva ai

concessionari che avevano acquisito la concessione senza una gara di esternalizzare l'80% dei lavori propria competenza, laddove d'importo superiore a 150.000 euro.

Risulta, quindi, essenziale che l'ANAC eserciti un puntuale controllo sul rispetto delle percentuali.

L'Ance esprime una valutazione negativa anche con riguardo alla proroga di alcune disposizioni derogatorie alla normativa in materia di appalti, riguardanti l'Unità Grande Pompei, gli eventi "Universiade 2019" e i mondiali di sci di Cortina 2020/21.

Non è accettabile, infatti, il ricorso alle deroghe, quando si tratta di fare fronte ad eventi largamente programmabili da tempo: ad un'inefficienza programmatoria, non si può continuare a dare soluzione con restrizioni alle regole di piena concorrenza del mercato.

❑ MISURE PER IL MERCATO PRIVATO

Sono presenti alcune **norme riguardanti l'abusivismo**. E' prevista l'istituzione di un fondo finalizzato alla erogazione di contributi ai comuni per l'integrazione delle risorse necessarie alla demolizione delle opere abusive, con una dotazione di 5 milioni/€ per gli anni 2018 e 2019. Inoltre, presso il Ministero delle infrastrutture, è istituita la Banca dati nazionale sull'abusivismo edilizio che dovrà essere alimentata dagli enti competenti in materia mediante la trasmissione di tutte le informazioni relative agli illeciti accertati e ai provvedimenti emessi.

Le norme, seppure teoricamente positive nella finalità, si inseriscono in un contesto sempre più complesso e disorganico con il rischio di vanificare i già scarsi interventi di demolizione dei manufatti abusivi.

Positivo, invece, il **ripristino della concessione di contributi** – sospesa dall'agosto 2012 – da parte del Ministero dei beni culturali **per gli interventi di manutenzione e conservazione di immobili privati soggetti a vincolo culturale** attraverso lo stanziamento di 10 milioni/€ per il 2019 e di 20 milioni/€ annui per il 2020. La fruizione dei contributi sarà definita da un decreto del Mibact, di concerto con il MEF, da adottarsi entro il 31 prossimo marzo.

Positivo, ma più simbolico che reale rispetto alla situazione esistente, **l'incremento con risorse pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione**, destinato alla concessione di contributi integrativi a favore dei conduttori appartenenti alle fasce di reddito più basse per il pagamento dei canoni di locazione. Si prevede, inoltre, che al Fondo possano essere destinate ulteriori risorse, da parte delle regioni, a valere sulle somme non spese del Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli.

❑ MISURE AMBIENTALI

E' stato approvato **l'ampliamento dei termini per il deposito (da un anno a tre anni) in attesa del recupero dei rifiuti non pericolosi, derivanti da attività di demolizione e costruzione conseguente agli eventi sismici del 2012 (Emilia Romagna, Lombardia)**. La norma sostenuta dall'Ance rappresenta un risultato molto importante per le imprese che operano nelle aree colpite dal sisma del 2012.

Sono state introdotte, inoltre, alcune **semplificazioni per la gestione degli adempimenti ambientali**. Viene, infatti, ammessa la possibilità di effettuare in formato digitale le scritture contabili ambientali "tradizionali" (registro di carico e scarico e Formulario di identificazione dei rifiuti)

Infine, è previsto un ulteriore **rinvio di un anno per l'operatività del SISTRI**, il sistema informatico per la tracciabilità dei rifiuti e del relativo regime sanzionatorio (Codice dell'ambiente). La disposizione è da valutare positivamente anche se vi sono ancora numerose criticità che ne rendono difficile se non impossibile l'applicazione al settore delle costruzioni.

☐ **MISURE PER IL LAVORO**

*Nell'ambito delle materie del lavoro, **diverse le misure sulle quali si esprime un giudizio positivo**. Tra queste la previsione dell'**incentivo strutturale per favorire l'occupazione giovanile stabile**, le misure volte a favorire **l'alternanza scuola lavoro**, le misure di **sostegno al reddito** in favore di lavoratori coinvolti in processi riorganizzativi.*

Negativo il giudizio invece sul mancato recepimento di fondamentali istanze per il settore quali, in particolare, le richieste sulla normativa in tema di cassa integrazione guadagni ordinaria e quella relativa all'accesso all'ape sociale da parte dei lavoratori edili.

☐ **MISURE PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE**

*Il provvedimento contiene alcune importanti misure in tema di aiuti alle imprese che operano all'estero. Al fine di **promuovere le esportazioni e i processi di internazionalizzazione delle imprese italiane nei cosiddetti "Paesi qualificati ad alto rischio"**, è previsto che Invitalia - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa – possa operare in qualità di istituzione finanziaria per offrire servizi finanziari e assicurativi agli operatori nazionali per attività di internazionalizzazione nei Paesi ad alto rischio. La norma potrà senz'altro favorire lo sviluppo di nuove opportunità di business anche per l'industria italiana delle costruzioni che per tecnologia, capacità di progettazione, di esecuzione e di gestione, rappresenta una delle più importanti e avanzate al mondo.*

*Inoltre, a seguito della situazione politico-economica determinatasi in Venezuela e in Libia, è prevista la possibilità, per i cittadini italiani nonché per gli enti e le società italiane operanti in questi Paesi, che abbiano **crediti che hanno subito svalutazione o siano divenuti inesigibili, rispettivamente dopo il 2013 (Venezuela) e il 2011 (Libia), di ricevere un contributo a parziale compensazione delle perdite subite**, previa ricognizione delle richieste e ripartizione proporzionale delle risorse disponibili. A seguito della liquidazione del contributo, lo Stato subentra, di diritto ed in proporzione all'entità del contributo erogato, nella titolarità del credito vantato dagli aventi diritto.*

La misura, fortemente sostenuta dal Ministero degli Affari Esteri e dall'Ance, risulta molto positiva per le imprese di costruzioni impegnate nei Paesi in cui la situazione politico-economica sta determinando criticità nella gestione di alcune commesse.

Di seguito sono illustrate le principali misure di interesse per il settore.

MISURE ECONOMICO FINANZIARIE DI INTERESSE PER IL SETTORE DELLE COSTRUZIONI

FONDO FENOMENO DELLA SUBSIDENZA TERRITORI DEL DELTA DEL PO (ART. 1 CO. 129)

La norma prevede l'istituzione, presso il Ministero delle politiche agricole, di un Fondo per consentire la manutenzione straordinaria, nonché l'adeguamento delle opere pubbliche di rilevanza nazionale necessarie alla protezione dal fenomeno della subsidenza in particolare nei territori del Delta del Po e alla difesa dalle acque nei territori subsidenti ricompresi nelle province di Ferrara, Ravenna e Rovigo.

Il Fondo ha una dotazione di **2 milioni di euro per l'anno 2018 e di 4 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024** ed è finalizzato all'adozione, d'intesa con le regioni interessate, di un programma di interventi.

VALUTAZIONE PARZIALMENTE POSITIVA

L'Ance, pur apprezzando la scelta di attribuire nuove risorse per la realizzazione di investimenti, segnala l'eccessiva frammentazione delle risorse che comporta la moltiplicazione delle procedure e influisce negativamente sull'efficacia della spesa.

MISURE A FAVORE DEGLI ENTI LOCALI COMMISSARIATI PER INFILTRAZIONI MALAVITOSE (ART. 1 CO. 277-278)

La norma prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'Interno, di un **fondo dotato di 5 milioni di euro annui** a decorrere dal 2018, per la realizzazione e la manutenzione **di opere pubbliche negli enti locali commissariati per infiltrazioni malavitose.**

Con decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero dell'economia, sono stabiliti i criteri e le modalità di ripartizione, attribuendo priorità agli enti con popolazione residente fino a 15.000 abitanti.

Per la copertura di tali risorse, si provvede mediante utilizzo di risorse già stanziare nel bilancio dello Stato (capitolo 1316 dello stato di previsione del Ministero dell'Interno relativo al rimborso degli oneri sostenuti dagli enti locali per il personale in distacco sindacale).

VALUTAZIONE POSITIVA

TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE NELLE AREE COLPITE DAGLI EVENTI ALLUVIONALI DEL 2011 (ART.1 CO. 331 E 339)

Le disposizioni, al fine di tutelare e rivalutare il **patrimonio culturale** delle aree colpite dagli **eventi alluvionali** del 25 ottobre 2011, autorizzano, per ciascuno degli anni **2019 e 2020**, la spesa di:

- **400.000 euro** per la **ristrutturazione** della **Chiesa di San Tommaso Becket**, di Aulla (MS);
- **250.000 euro** per la **ristrutturazione** della **Chiesa di San Michele Arcangelo**, di Villafranca in Lunigiana (MS).

VALUTAZIONE PARZIALMENTE POSITIVA

L'Ance, pur apprezzando la scelta di attribuire nuove risorse per la realizzazione di investimenti, segnala l'eccessiva frammentazione delle risorse che comporta la moltiplicazione delle procedure e influisce negativamente sull'efficacia della spesa.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPORT: CREDITO D'IMPOSTA PER AMMODERNAMENTO IMPIANTI DA CALCIO (ART. 1, CO. 352, LETT. A))

La norma, al fine di incentivare l'ammodernamento degli impianti sportivi delle società di calcio, prevede un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 12% degli interventi di ristrutturazione da realizzare, fino a un massimo di 25.000 euro.

Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di bilancio per il 2018, con un **decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri**, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, verranno definite le **modalità di**

attuazione dell'incentivo anche al fine del rispetto del **limite di spesa di 4 milioni di euro annui** a decorrere dal 2018.

**VALUTAZIONE
 POSITIVA**

**FONDO SPORT E
 PERIFERIE
 (ART. 1, CO 362)**

La norma attribuisce natura strutturale al Fondo sport e periferie, istituito dal D.L. 185/2015, autorizzando la spesa di **10 milioni di euro annui dal 2018**. Tali risorse, iscritte in **apposita sezione del Fondo**, vengono trasferite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per essere assegnate all'**Ufficio per lo sport** presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

I criteri e le **modalità di gestione delle risorse** assegnate all'Ufficio per lo sport devono essere individuati, entro **120 giorni** dalla data di entrata in vigore della legge, con **D.P.C.M.**, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Devono, comunque, essere rispettate le finalità, già previste dal D.L. 185/2015, ovvero:

- **ricognizione** degli impianti sportivi esistenti sul territorio nazionale;
- **realizzazione e rigenerazione** di impianti sportivi con destinazione all'**attività agonistica nazionale**, localizzati nelle **aree svantaggiate** del Paese e nelle **periferie urbane** e diffusione di attrezzature sportive nelle stesse aree con l'obiettivo di rimuovere gli squilibri economici e sociali esistenti;
- **completamento e adeguamento** di impianti sportivi esistenti, con destinazione all'**attività agonistica nazionale e internazionale**.

**VALUTAZIONE
 POSITIVA**

Le risorse aggiuntive si sommano a quelle già destinate al Fondo Sport e periferie a seguito del riparto del Fondo investimenti di cui alla Legge di bilancio 2017 (L. 232/2016), pari a 40 milioni di euro per il 2018, 30 milioni per il 2019 e a 15 milioni per il 2020.

*Complessivamente, quindi, lo stanziamento del Fondo sport e periferie risulta pari **115 milioni di euro nel triennio 2018-2020** (50 milioni di euro nel 2018, 40 milioni di euro nel 2019 e 25 milioni di euro nel 2020).*

**PIANO NAZIONALE DI
 INTERVENTI NEL
 SETTORE IDRICO
 (ART. 1, CO. 516-
 525)**

La norma prevede l'adozione di un **Piano nazionale di interventi nel settore idrico**, articolato in due sezioni: "acquedotti" e "invasi", con l'obiettivo di mitigare i danni connessi al fenomeno della siccità e per promuovere il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche.

Il Piano viene approvato, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della Legge di Bilancio per il 2018, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministeri dell'ambiente, dell'agricoltura, dei beni culturali e dell'economia, sentita l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico.

Il Piano può essere approvato per stralci ed è aggiornato ogni due anni, tenendo conto tra l'altro dei nuovi interventi necessari e urgenti, con priorità per quelli in stato di progettazione definitiva ed esecutiva.

Ai fini della definizione della **sezione "acquedotti"**, il comma 517 attribuisce all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico il compito, dopo aver sentito le regioni e gli enti locali interessati, di trasmettere ai Ministeri sopra citati l'elenco degli interventi necessari e urgenti per il settore e che gli enti di gestione d'ambito e gli altri soggetti responsabili della realizzazione degli interventi trasmettono alla medesima Autorità, entro 60 giorni dalla richiesta, eventuali ulteriori informazioni e documenti necessari.

Mentre, ai fini della definizione della **sezione “invasi”** ai sensi del comma 518, è il Ministero delle infrastrutture a definire l’elenco degli interventi necessari e urgenti tenendo conto di taluni obiettivi prioritari e che, a tal fine, le autorità idrografiche di distretto, i gestori delle opere o i concessionari di derivazione trasmettono al medesimo Ministero, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge, le informazioni e documenti necessari.

Nelle more della definizione del Piano nazionale, il comma 523 dispone l’adozione di un **Piano straordinario** i cui interventi sono realizzati dai concessionari di derivazione o dai gestori delle opere, mediante apposite convenzioni con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il Piano è finalizzato alla realizzazione degli interventi urgenti dotati di progettazione definitiva, con priorità per quelli in stato di progettazione esecutiva, riguardanti gli invasi multiobiettivo e il risparmio di acqua negli usi agricoli e civili. Per la realizzazione di questi interventi è prevista la spesa, quale anticipazione del Piano nazionale, di **50 milioni di euro annui per il quinquennio 2018-2022**.

Tale Piano viene realizzato dai concessionari o richiedenti la concessione di derivazione o gestori delle opere mediante apposite convenzioni con il Ministero delle infrastrutture. La norma prevede, inoltre, la possibilità per i soggetti attuatori di avvalersi di società *in house* delle amministrazioni centrali dello Stato dotate delle necessarie competenze tecniche.

**VALUTAZIONE
 POSITIVA**

L’ANCE esprime apprezzamento per la previsione di un Piano nazionale di interventi nel settore idrico.

La misura costituisce un importante passo avanti verso l’ammodernamento delle infrastrutture idriche del paese che scontano importanti carenze e sono caratterizzate reti e impianti obsolescenti.

Basti pensare che, secondo i dati Utilitatis (Bluebook 2017), nel 2016 il 35% dell’acqua immessa nella rete nazionale è andata dispersa, con una situazione particolarmente critica al Centro e al Sud, dove le perdite hanno rappresentato rispettivamente il 46% e il 45% del totale.

Inoltre, secondo l’ultima relazione sullo stato dei servizi idrici dell’AEEGSI (2017), a fronte di una vita utile media di circa 40 anni, il 22% della rete ha più di 50 anni e il 36% ha un’età compresa tra i 31 e i 50 anni.

*E’, quindi, opportuno dare immediata attuazione a tale misura, accelerando, quantomeno, i tempi di adozione del **Piano straordinario** per il quale è stato previsto uno stanziamento complessivo di **250 milioni di euro per gli anni 2018-2022**.*

**SCUOLE INNOVATIVE
 NELLE AREE INTERNE
 DEL PAESE (ART. 1,
 CO. 677- 678)**

La Legge di Bilancio 2018 dispone che l’INAIL, nell’ambito degli investimenti immobiliari, destini 50 milioni di euro per il completamento del programma di costruzione di **scuole innovative** previsto dalla Legge “La Buona Scuola” (L. 107/2015), nelle aree interne del Paese.

I canoni di locazione da corrispondere all’INAIL sono posti a carico dello Stato nella misura di 1,5 mln di euro annui a decorrere dal 2019 a valere sul fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche (art. 1, co. 601, L. 296/2006).

VALUTAZIONE

Positiva

**CONTRIBUTO
 STRAORDINARIO IN
 FAVORE DEL COMUNE**

La norma prevede un contributo straordinario, per l’anno 2018, di **10 milioni di euro a favore del Comune dell’Aquila** da destinare alla

DE L'AQUILA
 (ART. 1, CO. 709-710)

ricostruzione a seguito del sisma del 2009.

E' previsto, inoltre, un contributo ulteriore, nel 2018, di **2 milioni di euro per gli altri comuni del cratere sismico**.

**VALUTAZIONE
 POSITIVA**

CENTRO DI ARTE E
 CREATIVITA' "MAXXI
 L'AQUILA" (ART. 1,
 CO. 713)

La norma autorizza la spesa di **1 milione di euro annui dal 2018 al 2024** per la realizzazione di un centro di arte e creatività contemporanea denominato "MAXXI L'Aquila".

**VALUTAZIONE
 POSITIVA**

RIPRISTINO E MESSA
 IN SICUREZZA
 STRADA DEI PARCHI
 (ART.1, CO. 725)

La norma incrementa di **58 milioni di euro per il 2018** l'autorizzazione di spesa, prevista dal DL 91/2017, a favore della società concessionaria **Strada dei Parchi S.p.A per la realizzazione degli interventi di ripristino e messa in sicurezza sulla tratta autostradale A24 e A25 a seguito degli eventi sismici del 2009, del 2016 e del 2017.**

La stessa norma riduce di 50 milioni di euro lo stanziamento previsto per l'anno 2021 e di 8 milioni di euro quello per l'anno 2022.

La copertura finanziaria della disposizione è posta a valere sul **Fondo di sviluppo e coesione** (programmazione 2014-2020) mediante una riduzione delle relative risorse pari a 58 milioni di euro per il 2018 compensata da un aumento del suddetto Fondo di 50 milioni di euro per il 2021 e di 8 milioni di euro per il 2022.

**VALUTAZIONE
 POSITIVA**

SISMA EMILIA 2012
 (ART. 1, CO. 758)

Al fine di consentire le attività di ricostruzione nei territori dell'Emilia-Romagna, della Lombardia e del Veneto colpiti dal sisma del maggio 2012, la norma **incrementa la dotazione del fondo per la ricostruzione** (istituito dall'art. 2 del D.L. 74/2012) di **17,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019-2020.**

**VALUTAZIONE
 POSITIVA**

TERREMOTO DI ISCHIA
 (ART. 1, CO. 765-767)

La norma prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia di un **Fondo per la ricostruzione nei territori dei comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno dell'isola di Ischia** colpiti dal sisma del 21 agosto 2017 dotato di 9,69 milioni di euro per il 2018 e 19,38 milioni di euro per il 2019 e 19,69 milioni di euro per il 2020.

Gli interventi da finanziare e le modalità di ripartizione del fondo sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministero dell'economia.

**VALUTAZIONE
 POSITIVA**

Nell'esprimere apprezzamento per lo stanziamento di circa 50 milioni di euro nel triennio 2018-2020, l'ANCE ribadisce la necessità di definire in tempi rapidi gli interventi da finanziare per consentire la ricostruzione e la ripresa economica nei territori dei comuni interessati dall'evento sismico.

GRANDE PROGETTO
 POMPEI - MESSA IN
 SICUREZZA STRADA
 MATRONE (ART. 1,
 CO. 767)

A seguito degli incendi boschivi e delle frane che hanno interessato l'area vesuviana nei mesi di luglio e agosto 2017 e al fine della realizzazione del Grande Progetto Pompei, la norma autorizza la spesa di **2 milioni di euro per l'anno 2019 per la messa in sicurezza della strada Matrone**, presso il comune di Boscotrecase (NA).

VALUTAZIONE *L'Ance, pur apprezzando la scelta di attribuire nuove risorse per la realizzazione di investimenti, segnala l'eccessiva frammentazione delle risorse che comporta la moltiplicazione delle procedure e influisce negativamente sull'efficacia della spesa.*

RAPPORTI FINANZIARI STATO-REGIONI A STATUTO ORDINARIO (ART. 1, CO. 776) La norma disciplina i rapporti finanziari tra Stato e Regioni a Statuto ordinario definendo i criteri e le modalità di realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica da parte delle regioni.

In questo contesto, la norma prevede la realizzazione della manovra complessiva di circa 2,4 miliardi di euro nel 2018, anche attraverso una riduzione delle risorse per l'edilizia sanitaria, per un importo pari a 94,10 milioni di euro.

VALUTAZIONE NEGATIVA *In un contesto generale caratterizzato dalla difficoltà di avviare la realizzazione di opere, la disposizione appare negativa perché ritarda l'avvio di programmi già definiti, per i quali sarebbe stato possibile realizzare lavori già nei prossimi mesi.*

SALVAGUARDIA DELLA LAGUNA DI VENEZIA (ART. 1, CO. 852) La norma destina 25 milioni di euro per l'anno 2018 e 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024 al fine di garantire la realizzazione degli interventi per la salvaguardia della laguna di Venezia (di cui all'articolo 6 della legge 798/1984).

VALUTAZIONE POSITIVA

INTERVENTI A FAVORE DEI COMUNI (ART.1, CO. 853-861) Il norma prevede, per gli enti locali non beneficiari delle risorse per il risanamento delle periferie di cui alla L.208/2015, contributi complessivi per **850 milioni di euro nel triennio 2018-2020** (150 milioni di euro nel 2018, 300 milioni di euro nel 2019 e 400 milioni di euro nel 2020) **da destinare a opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio.**

La norma disciplina nel dettaglio le modalità e le tempistiche attuative.

In particolare, ciascun comune può presentare richiesta per una o più opere pubbliche, per un importo massimo complessivo non superiore a 5.225.000 euro. La norma prevede, inoltre, che il comune beneficiario affidi i lavori entro sei mesi dalla data di emanazione del decreto di assegnazione delle risorse.

Inoltre, la norma disciplina le modalità di erogazione dei fondi, da parte del Ministero dell'interno, che verranno trasferiti ai comuni beneficiari secondo scadenze e quote prestabilite, previa verifica dell'avvenuto affidamento dei lavori, collaudo o certificato di regolare esecuzione.

VALUTAZIONE POSITIVA *L'ANCE esprime apprezzamento per il finanziamento aggiuntivo di 850 milioni di euro, nel triennio 2018-2020, da destinare ad una finalità prioritaria dell'agenda politica del Governo, quella della messa in sicurezza del territorio e del patrimonio immobiliare.*

Suscitano, tuttavia, qualche perplessità le modalità di erogazione dei fondi da parte del Ministero dell'interno agli enti locali, per il rischio di possibili ripercussioni sui tempi di pagamento delle imprese esecutrici dei lavori, in particolare per quanto riguarda il 20% previsto dopo l'emissione del certificato di collaudo.

INVESTIMENTI PICCOLI COMUNI (ART. 1, CO. 862) La norma incrementa il Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni, istituito dall'art. 3 della legge 158/2017, relativa alla valorizzazione dei piccoli comuni, assegnando un contributo di 10 milioni di euro a decorrere dal 2018.

**VALUTAZIONE
POSITIVA**

E' certamente apprezzabile la scelta di destinare le risorse aggiuntive per i piccoli comuni, al Fondo istituito con la Legge "Piccoli Comuni" per il quale è previsto, per il periodo 2017-2023, uno stanziamento complessivo di 100 milioni di euro.

In questo modo si è evitata la moltiplicazione dei canali finanziari e la frammentazione delle procedure, prevista nella versione iniziale del Disegno di legge, che avrebbero sicuramente limitato l'efficacia dell'uso delle risorse.

**INTERVENTI IN
MATERIA DI ENTI
LOCALI (ART.1, CO.
874)**

La Legge di Bilancio per il 2018 prosegue l'azione di sostegno agli investimenti, avviata con la Legge di bilancio del 2017, potenziandola e proiettandola su un orizzonte temporale più lungo.

Gli enti locali, infatti, hanno nel biennio 2018-2019, **900 milioni di euro di spazi finanziari da destinare a investimenti** (200 milioni in più rispetto a quanto previsto dalla legge di bilancio dello scorso anno), di cui **400 milioni per interventi di edilizia scolastica e 100 milioni per l'impiantistica sportiva.**

La Legge, inoltre estende tale misura agli anni **2020-2023**, prevedendo spazi finanziari da destinare agli investimenti per **700 milioni di euro** per consentire l'utilizzo degli avanzi di amministrazione e delle risorse rivenienti da debito.

Nel corso dell'esame alla Camera sono state introdotte alcune modifiche al testo iniziale.

In particolare, sono stati ripristinati i termini previsti dalla normativa vigente di presentazione delle domande di richiesta di spazi finanziari da parte degli enti territoriali (20 gennaio) e di assegnazione degli stessi da parte del Ministero dell'economia o della Presidenza del Consiglio (10 febbraio), rispetto all'anticipazione proposta dal testo iniziale del Governo.

Inoltre, sono state attribuite alcune priorità nell'assegnazione degli spazi finanziari volte, in particolare, a favorire il completamento di investimenti già avviati.

Si segnala, infine, una norma che agevola la realizzazione di quegli interventi che, a causa del divieto di appalto integrato, introdotto dal Codice degli appalti, rischiavano di non avere la necessaria copertura finanziaria ai fini degli equilibri di finanza pubblica.

**VALUTAZIONE
POSITIVA**

La norma, senz'altro positiva, prosegue l'azione di sostegno agli investimenti degli enti locali, avviata con la Legge di bilancio del 2017, potenziandola e proiettandola su un orizzonte temporale più lungo.

Gli enti locali, infatti, avranno nel biennio 2018-2019, 900 milioni di euro di spazi finanziari da destinare a investimenti (200 milioni in più rispetto a quanto previsto dalla legge di bilancio dello scorso anno) di cui 400 milioni per interventi di edilizia scolastica e 100 milioni per l'impiantistica sportiva.

Le legge, inoltre, estende la misura fino al 2023 contribuendo a dare maggiore stabilità alla programmazione infrastrutturale degli enti locali.

Apprezzabili, infine, anche le modifiche introdotte nell'attribuzione delle priorità che potranno consentire alle amministrazioni locali un maggiore utilizzo degli spazi finanziari concessi, dopo i limitati risultati che sembrano delinearsi nel 2017.

Queste novità, unite alla misura richiesta dall'Ance e recepita nel DL Fiscale (DL 148/2017), che prevede l'attribuzione di spazi finanziari per le

progettazioni di opere volte a migliorare la dotazione infrastrutturale da parte degli enti locali dovrebbero risolvere parte delle criticità emerse nel corso del primo anno di applicazione di queste disposizioni. In particolare in sede di richiesta di spazi finanziari, gli enti territoriali avevano evidenziato la difficoltà di decidere di finanziare progetti definitivi e esecutivi in assenza di certezza dell'ottenimento di spazi finanziari per realizzare successivamente le opere.

**FONDO INVESTIMENTI
 (ART. 1, CO. 1072-
 1073)**

La norma prevede un'importante iniezione di risorse per il **Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale e industriale del Paese** (Fondo Investimenti) istituito con la Legge di Bilancio per il 2017 (Legge n. 232/2016).

Si tratta complessivamente di **36.115 milioni di euro per il periodo 2018-2033**, di cui 800 milioni di euro per l'anno 2018, 1.615 milioni di euro per l'anno 2019, di 2.180 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2033. In particolare, per il triennio 2018-2020 il Fondo investimenti potrà quindi contare su una dotazione aggiuntiva di 4.595 milioni di euro.

Tali fondi si vanno ad aggiungere ai 47.550 milioni di euro stanziati dalla Legge di bilancio per il 2017 per il periodo 2017-2032, portando la **dotazione complessiva del Fondo a 83.665 milioni di euro per gli anni 2017-2033**.

Per il triennio 2018-2020 il Fondo investimenti ammonta a 14.245 milioni di euro di cui 3.950 nel 2018, 5.115 nel 2019 e 5.180 nel 2020.

**RISORSE DEL FONDO INVESTIMENTI E SVILUPPO INFRASTRUTTURALE E
 INDUSTRIALE DEL PAESE**
valori in milioni di euro

	2017	2018	2019	2020	TOTALE TRIENNIO 2018-2020	Fino al 2033	TOTALE 2017-2033
Legge di Bilancio 2017	1.900	3.150	3.500	3.000	9.650	36.000	47.550
Legge di Bilancio 2018	-	800	1.615	2.180	4.595	31.520	36.115
TOTALE	1.900	3.950	5.115	5.180	14.245	67.520	83.665

Elaborazione Ance su Legge di Bilancio 2017 e Legge di Bilancio 2018

Si ricorda che tali risorse verranno destinate, tra gli altri, a: trasporti e viabilità, infrastrutture, anche relative alla rete idrica e alle opere di collettamento, fognatura e depurazione, difesa del suolo e dissesto idrogeologico, edilizia pubblica, compresa quella scolastica e sanitaria, prevenzione rischio sismico, riqualificazione urbana e sicurezza delle periferie ed eliminazione delle barriere architettoniche.

Le modalità di programmazione e ripartizione dei fondi aggiuntivi sono analoghe a quelle adottate nel 2017. Pertanto, per l'utilizzo del fondo saranno necessari uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i ministri interessati, in base ai programmi presentati dalle amministrazioni centrali dello Stato.

I DPCM di riparto del Fondo devono essere adottati entro 60 giorni dall'entrata in vigore della Legge di bilancio 2018, ovvero entro il 28 febbraio 2018.

Il comma 1073 della Legge prevede che annualmente una quota del suddetto Fondo, pari a **70 milioni di euro, possa essere destinata a interventi di mitigazione del rischio idrogeologico**, quali:

- a) interventi del **Piano stralcio aree metropolitane di settembre 2015**, non ancora finanziati;
- b) **interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nelle regioni del centro nord** che saranno individuati nell'ambito di un Programma nazionale approvato dal CIPE su proposta della Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico, sulla base di un accordo di programma sottoscritto dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Presidente della Regione o Provincia autonoma interessata al programma di investimento.

La norma prevede, inoltre, che i Presidenti delle regioni o province autonome interessate possano essere autorizzati a stipulare **mutui di durata massima di quindici anni** con oneri di ammortamento a carico del bilancio dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di Sviluppo del Consiglio d'Europa, con la società Cassa depositi e prestiti Spa e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria.

Al riguardo si informa che la **Banca europea per gli investimenti e il Ministero dell'economia** hanno già sottoscritto un **accordo per un finanziamento di 800 milioni di euro di cui la prima tranche, pari a 400 milioni, è stata sottoscritta il 22 dicembre 2017**.

L'ammontare del Fondo risulta inferiore di 1,8 miliardi di euro, rispetto alla dotazione prevista nel DDL proposto dal Governo. Tali risorse sono state destinate per 1,6 miliardi di euro al finanziamento di interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane (120 milioni per il 2018 e 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023).

**VALUTAZIONE
POSITIVA**

L'ANCE esprime apprezzamento per tale misura che conferma la volontà del Governo di sostenere la ripresa dell'economia italiana anche attraverso il rilancio degli investimenti pubblici.

L'importante rifinanziamento del Fondo investimenti consentirà di dare maggiore stabilità e certezza finanziaria agli investimenti programmati su un orizzonte temporale di lungo periodo.

Al riguardo, sulla base della ripartizione adottata dal Governo nel 2017, oltre il 70% del Fondo investimenti riguarda la realizzazione di opere pubbliche.

Tali risorse sono destinate alle reti di collegamento, stradali e ferroviarie con risorse per i Contratti di programma di Anas e Ferrovie e per il completamento delle reti di trasporto rapido di massa e gli interventi che possono contribuire alla realizzazione del programma Casa Italia, ovvero la riqualificazione e la messa in sicurezza antisismica degli immobili pubblici, compresi quelli scolastici, messa in sicurezza del territorio dal rischio idrogeologico e la riqualificazione urbana e sicurezza delle periferie.

E' apprezzabile, inoltre, la scelta di introdurre un termine (60 giorni dall'entrata in vigore della Legge di bilancio) per i DPCM di riparto del Fondo.

Occorre, ora, rispettare tale scadenza al fine di scongiurare che si ripeta quanto accaduto nel 2017, nel corso del quale i tempi eccessivamente lunghi di attribuzione delle risorse (9 mesi per la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DPCM di ripartizione del Fondo) hanno fortemente limitato il contributo che il Fondo investimenti avrebbe dovuto fornire al rilancio degli investimenti pubblici nel corso del 2017.

E' necessario dare attuazione concreta a tali fondi, che diventano il perno

della politica infrastrutturale italiana.

Al riguardo, accanto alla necessità di accelerare le procedure per la ripartizione e programmazione del Fondo investimenti, l'ANCE ritiene necessaria l'introduzione di norme in grado di imprimere un'azione incisiva per fare ripartire gli investimenti in modo da consentire agli enti di cogliere le opportunità offerte dalle misure adottate negli ultimi anni quali il superamento Patto di stabilità, il consistente aumento delle risorse statali per infrastrutture, strategia pluriennale di investimento per i principali soggetti attuatori e programmi di spesa.

Tra i principali temi su cui appare opportuno intervenire figura:

- *il concerto dei Ministeri, spesso inutili duplicazioni di decisioni già prese soprattutto per quel che riguarda le attività pre e post CIPE;*
- *il ruolo e il funzionamento dello stesso CIPE, che appare in alcuni casi insoddisfacente sia per l'inutilità di alcune delibere ridondanti rispetto a decisioni già prese, sia per l'accorpamento nelle riunioni di troppi e spesso disparati provvedimenti e comunque per le tempistiche di emanazione delle relative delibere;*
- *la moltiplicazione dei passaggi alla Corte dei Conti, che in particolare per le delibere CIPE duplicano quelle sui decreti che ne recepiscono i contenuti.*

**MANUTENZIONE RETE
 VIARIA DI PROVINCE E
 CITTÀ
 METROPOLITANE
 (ART. 1, CO. 1076-
 1078)**

La norma stanZIA **120 milioni di euro per il 2018 e 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023**, per la realizzazione di interventi relativi a programmi straordinari di **manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane**. I criteri e le modalità per l'assegnazione ed eventuale revoca delle risorse verranno definiti con decreto del MIT entro il 31 gennaio 2018 anche sulla base della consistenza della rete viaria, del tasso di incidentalità e della vulnerabilità rispetto a fenomeni di dissesto idrogeologico.

E' inoltre previsto che le province e le città metropolitane certifichino l'avvenuta realizzazione degli interventi entro il 31 marzo successivo all'anno di riferimento, mediante apposita comunicazione al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti. In caso di mancata o parziale realizzazione degli interventi, le risorse sono riassegnate al Fondo Investimenti di cui alla Legge di bilancio 2017 (legge 232/2016).

**VALUTAZIONE
 POSITIVA**

*L'Ance esprime apprezzamento per la scelta di destinare **1,6 miliardi di euro, nel periodo 2018-2023, alla manutenzione della rete viaria provinciale** che, dopo anni di mancati investimenti, necessita di interventi straordinari di messa in sicurezza.*

**FONDO PER LA
 PROGETTAZIONE
 DEGLI ENTI LOCALI
 (ART.1, CO. 1079-
 1084)**

La norma istituisce nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture un **Fondo per la progettazione degli enti locali**, destinato al cofinanziamento della redazione dei progetti di fattibilità tecnica ed economica degli enti locali per opere destinate alla **messa in sicurezza di edifici e strutture pubbliche**. Per l'utilizzo delle risorse del Fondo, dotato di **30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2030**, il MIT può stipulare un'apposita convenzione con la Cassa Depositi e Prestiti per le attività di supporto e assistenza tecnica.

La norma rimanda a un decreto del MIT per la definizione dei criteri e delle modalità di accesso ai finanziamenti.

**VALUTAZIONE
 POSITIVA**

La disposizione appare del tutto apprezzabile perché intende colmare la mancanza di progetti che blocca l'attività di investimento degli enti locali.

MISURE FISCALI

MODIFICHE ALL'“ECOBONUS”

Vengono apportate numerose modifiche all'art.14 del DL 63/2013, convertito con modificazioni nella legge 90/2013, che reca la disciplina vigente del cd. “*Ecobonus*”. Tra queste, le principali:

1. **proroga per tutto il 2018 della detrazione IRPEF/IRES per l'efficientamento energetico degli edifici (cd. “*Ecobonus ordinario*”)** nella misura del 65% per le spese sostenute sino al 31 dicembre 2018, nei limiti di detrazione massima previsti per ciascun tipo di intervento agevolato.

Resta altresì ferma l'applicabilità del beneficio fino al 31 dicembre 2021, nella misura del 65%, anche nella “*formula potenziata*” del 70-75%, per gli interventi di riqualificazione energetica realizzati su parti comuni condominiali (cd. “*Ecobonus condomin*”).

2. **riduzione al 50% della percentuale di detrazione** per i seguenti interventi:

- acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi,
- acquisto e posa in opera di schermature solari,
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto, prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013.
- acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili (fino a un limite massimo di detrazione di 30.000 euro);

3. **estensione della possibilità di “cessione del credito” a tutti i contribuenti** (ivi compresi i soggetti “*incapienti*” - pensionati con reddito sino a 7.500 euro o lavoratori dipendenti con reddito sino a 8.000 euro) per tutte le tipologie agevolate di interventi di riqualificazione energetica (non solo limitatamente agli interventi su parti comuni condominiali, ma anche per quelli sulle singole unità immobiliari).

Sul punto, sembra confermata la possibilità per gli “*incapienti*” di cedere il credito alle banche ed intermediari finanziari.

4. **cumulabilità tra il “*Sismabonus*” e l’ “*Ecobonus*” per interventi su parti comuni di edifici condominiali**, ricadenti nelle **zone sismiche 1, 2 e 3**, volti congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica, nella misura unica del:

- l'**80%**, ove gli interventi determinino il passaggio ad 1 classe di rischio sismico inferiore,
- l'**85%** ove gli interventi determinino il passaggio a 2 classi di rischio sismico inferiori.

La predetta detrazione è ripartita in 10 quote annuali di pari importo e si applica su un ammontare delle spese non superiore a euro 136.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio.

La nuova modalità di cumulo delle suddette detrazioni riguarda specificatamente gli interventi agevolati effettuati su parti comuni di edifici condominiali e si pone in alternativa alle detrazioni già previste ai medesimi fini, rispettivamente dal co. 2-*quater* del citato art.14 del D.L. 63/2013 (“*Ecobonus condomini*”) e dal co. 1-*quinquies* dell’art.16 del medesimo Decreto (“*Sismabonus condomini*”).

La scelta tra l’una o l’altra modalità di cumulo delle detrazioni trova giustificazione nella possibilità, riconosciuta ai contribuenti, di valutare la convenienza di un recupero accelerato in 5 anni (e non già in 10) in caso di capienza d’imposta quantomeno per le spese sostenute per gli interventi di riduzione del rischio sismico.

Va precisato che la piena cumulabilità è stata altresì riconosciuta tra “*Sismabonus*” e “*Ecobonus*” anche nel caso in cui i suddetti interventi siano realizzati su fabbricati non condominiali (tenendo distinti bonifici e fatture e recuperando in 5 o 10 anni l’importo detraibile, rispettivamente per il “*Sismabonus*” e l’“*Ecobonus*”). Tale precisazione è stata fornita dall’Agenzia delle Entrate nella recente R.M. n. 147/E del 29 novembre 2017;

5. **emanazione di un Decreto del MEF**, da adottare entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di Bilancio 2018, che, tra l’altro, introdurrà specifici massimali di costo per ogni singola tipologia di intervento, e dovrà definire le procedure e le modalità di esecuzione dei controlli a campione da parte dell’ENEA;
6. estensione del beneficio (oltre che agli IACP) anche agli interventi di riqualificazione energetica effettuati su immobili adibiti ad edilizia residenziale pubblica posseduti da enti e cooperative.

**PROROGA “BONUS
EDILIZIA”**

Viene prorogato il potenziamento della detrazione IRPEF per il recupero delle abitazioni (cd. 36%) che, quindi, si applicherà ancora nella misura del 50% per le spese sostenute sino al 31 dicembre 2018, da assumere entro il limite massimo di 96.000 euro.

**MODIFICHE AL
“SISMABONUS”**

Per quanto riguarda la detrazione IRPEF/IRES delle spese sostenute per interventi di messa in sicurezza statica delle abitazioni e degli immobili a destinazione produttiva, situati nelle zone ad alta pericolosità sismica, nella formulazione già vigente, le novità riguardano:

1. l’estensione del beneficio anche agli interventi effettuati da IACP e da altri enti aventi le medesime finalità (tra cui rientrano le cooperative di abitazioni a proprietà indivisa, assegnate ai soci),
2. l’attribuzione del monitoraggio all’Enea, laddove gli interventi di messa in sicurezza statica consentano di ottenere anche un risparmio energetico.

**PROROGA “BONUS
MOBILI”**

Sempre per il 2018, viene altresì prorogata la detrazione IRPEF per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici, destinati ad abitazioni ristrutturate, che si applicherà ancora, per un importo massimo di spesa di 10.000 euro, nella misura del 50% delle spese sostenute sino al 31 dicembre 2018.

Anche per il 2018 la proroga del “*bonus mobili*” viene riconosciuta ai soggetti che sull’abitazione da arredare hanno avviato interventi,

agevolati con il “*bonus edilizia*”, a decorrere dal 1° gennaio 2017, escludendo quelli iniziati antecedentemente a tale data.

A questi è riconosciuto il “*bonus mobil*” sempre nel limite massimo di spesa di 10.000 euro, al netto delle spese eventualmente già agevolate nel 2017.

Resta fermo che l’acquisto agevolato deve riguardare mobili o grandi elettrodomestici di classe energetica non inferiore ad A+ (A per i forni) e le apparecchiature per cui è prevista l’etichetta energetica. Allo stesso modo è confermata la ripartizione decennale del beneficio.

**DETRAZIONE PER
SISTEMAZIONE A
VERDE**

Viene introdotta, per l’anno 2018, una detrazione IRPEF del 36% su un totale di spese non superiore a 5.000 euro per unità immobiliare, per le spese sostenute dai contribuenti per interventi di:

- sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze, recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione di pozzi;
- realizzazione di giardini pensili e coperture a verde.

Tra le spese che possono portarsi in detrazione sono incluse anche quelle di progettazione e manutenzione connesse all’esecuzione dei suddetti interventi.

La detrazione (per un importo massimo di 1.800 euro), condizionata all’utilizzo di strumenti di pagamento tracciabili, è ripartita in 10 quote annuali di parti importo dall’anno in cui le spese sono state sostenute e nei successivi.

La detrazione spetta anche per interventi su parti comuni esterne di edifici, fermo restando il limite dell’importo massimo di 5.000 euro per unità immobiliare e spetta al singolo condomino nel limite della propria quota.

CEDOLARE SECCA

Viene prorogata per due anni (2018-2019) la cedolare secca nell’aliquota del 10% sugli affitti a canone concordato.

**NORMA
INTERPRETATIVA
REGOLA “BENI
SIGNIFICATIVI”**

Viene introdotta una norma di interpretazione autentica dell’art.7, co.1, lett. b) della legge 448/1999 che disciplina l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta al 10% per le forniture di specifici beni (cd. “beni significativi”) nell’ambito di interventi di recupero realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata.

**PROROGA E
MODIFICHE DEI
MAXI
AMMORTAMENTI**

Viene prevista la proroga per tutto il 2018 della disciplina del super e dell’iper ammortamento. In particolare per quanto riguarda il superammortamento l’incentivo consente di ammortizzare il 30% (non più il 40%, come attualmente previsto) in più del costo d’acquisto dei beni strumentali nuovi.

**BLOCCO AUMENTO
ALIQUOTE LOCALI**

Viene sospesa, anche per il 2018, l’efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per il 2015.

Ai Comuni resta la facoltà di confermare la maggiorazione Tasi già prevista per il 2016 e 2017.

**CLAUSOLE DI
SALVAGUARDIA**

Viene prevista la disattivazione, in misura totale per il 2018 e parziale per il 2019, delle cosiddette “*clausole di salvaguardia*” relative all’aumento delle aliquote IVA e delle accise, già introdotte dalla legge 190/2014 (Stabilità 2015).

In sostanza viene bloccato, per tutto il 2018, l’aumento dell’aliquota Iva ridotta al 10% e di quella ordinaria del 22%.

**IMPOSTA DI
REGISTRO**

Viene estesa l’applicazione dell’art. 20, comma 1, della Legge 10/1977 (cd. legge Bucalossi) che riconosce una disciplina fiscale di favore (imposta di registro in misura fissa ed esenzione dalle imposte ipotecaria e catastale) agli atti e alle convenzioni relativi ai piani di lottizzazione di iniziativa pubblica.

L’estensione di tale regime riguarda, dal 1 gennaio 2018, tutti gli atti preordinati alla trasformazione del territorio posti in essere mediante accordi o convenzioni tra privati ed enti pubblici, nonché tutti gli atti attuativi posti in essere in esecuzione dei primi.

**RIVALUTAZIONE
TERRENI**

Viene riammessa la possibilità di rideterminare il valore d’acquisto dei terreni edificabili ed agricoli posseduti da privati non esercenti attività commerciale alla data del 1° gennaio 2018, mediante la redazione di una perizia giurata di stima ed il versamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sul reddito, pari all’8% dell’intero valore rivalutato delle aree. Tale imposta sostitutiva deve essere versata (o la prima rata nel caso di pagamento rateale) entro il 30 giugno 2018.

**PIR E SOCIETÀ
IMMOBILIARI**

Viene stabilito che nel novero delle imprese nelle quali è possibile effettuare investimenti fiscalmente agevolati attraverso i PIR sono incluse anche quelle che svolgono attività immobiliare.

**BLOCCO
PAGAMENTI
PP.AA.**

È ridotta, a decorrere dal 1 marzo 2018, da 10.000 a 5.000 euro, la soglia oltre la quale le pubbliche amministrazioni (e le società a prevalente partecipazione pubblica) possono sospendere i pagamenti, nell’ipotesi in cui il beneficiario degli stessi risulti inadempiente rispetto all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle esattoriali, per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo (art. 48bis del DPR 602/1973).

In caso di verifica di inadempienza del beneficiario del pagamento da parte dell’agente della riscossione, viene esteso a 60 giorni (dagli attuali 30) il termine di sospensione per il pagamento decorrenti dalla comunicazione, nei limiti dell’ammontare del debito accertato.

**FATTURAZIONE
ELETTRONICA**

Viene resa obbligatoria, dal 1° gennaio 2019, la fatturazione elettronica per le operazioni cd. “B2B”, ovvero per tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi poste in essere tra soggetti IVA (esclusi quelli in regime di contabilità semplificata).

La fatturazione elettronica obbligatoria entrerà in vigore, già dal 1° luglio 2018, soltanto per le imprese che operano nel settore della cessione di benzina e gasolio e per le prestazioni rese da subappaltatori nell’ambito di un contratto di appalto stipulato con una P.A.

**INDICI SINTETICI DI
AFFIDABILITÀ
FISCALE**

Viene prorogata la decorrenza della disciplina degli indici sintetici di affidabilità fiscale al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018.

DISCIPLINA IRI

Viene stabilito che la disciplina dell'imposta sul reddito di impresa (IRI), introdotta dalla legge di bilancio 2017, si applica a decorrere dal 1 gennaio 2018.

**DETRAZIONE
 IRPEF PER PREMI
 RELATIVI A
 "POLIZZE
 CATASTROFALI"**

Per le polizze assicurative contro il rischio sismico, stipulate a decorrere dal 1° gennaio 2018 relativamente ad unità immobiliari residenziali, è riconosciuta una detrazione IRPEF pari al 19% dei costi sostenuti dal contribuente, pari all'importo del premio annuo.

Viene prorogato il credito d'imposta cd. "Mezzogiorno" (attraverso un rifinanziamento dell'apposito Fondo, per gli anni 2018-2019).

MISURE PER IL SUD

In particolare, l'autorizzazione di spesa è incrementata per un importo pari a 200 milioni di euro per l'anno 2018 e a 100 milioni di euro per l'anno 2019.

**CREDITO
 D'IMPOSTA
 FORMAZIONE 4.0**

Viene introdotto, per il 2018, un credito d'imposta per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0. Il credito è ammesso fino ad un importo massimo annuo pari a 300.000 euro per ciascun beneficiario. Entro tale limite, la misura del beneficio è pari al 40 % delle spese effettuate nel periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017 e relative al costo aziendale dei lavoratori dipendenti, per il periodo in cui essi siano occupati nelle attività di formazione suddette. Ai fini del beneficio in esame, è posta un'autorizzazione di spesa pari a 250 milioni di euro per il 2019.

VALUTAZIONI

Si evidenzia che, nel corso dell'Iter parlamentare della legge di Bilancio 2018, sono state presentate, presso entrambi i rami del Parlamento, numerose proposte emendative di natura fiscale su iniziativa dell'ANCE che sono state sostanzialmente tutte respinte.

In particolare, si tratta della:

1. *proroga fino al 2020 della detrazione Irpef commisurata al 50% dell'IVA dovuta sull'acquisto di abitazioni in classe energetica A o B. La mancata proroga comporta, tra l'altro, l'inapplicabilità della agevolazione anche per tutti gli acconti versati nel 2017 a fronte di preliminari regolarmente stipulati in tal anno;*
2. *estensione alle zone a rischio sismico 2 e 3 della detrazione Irpef 75%/85% del prezzo di vendita (fino ad un massimo di 96.000 euro) per l'acquisto di case antisismiche, site nei comuni della zona a rischio sismico elevato, cedute dalle imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e derivanti da interventi di demolizione e ricostruzione, anche con variazione volumetrica;*
3. *applicazione fino al 2021 delle imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa (pari a 200 euro ciascuna) all'acquisto di immobili da parte di impresa che, entro i 5 anni successivi, si impegna alla ricostruzione degli stessi in classe A sotto il profilo energetico e nel rispetto delle regole di sicurezza che vigono per i nuovi edifici (DM 14 gennaio 2008 "Norme Tecniche per le Costruzioni");*
4. *rimodulazione dei benefici fiscali "ecobonus" e "sismabonus" in funzione dell'immobile su cui s'interviene, commisurando le premialità, se trattasi di opificio o altro immobile strumentale,*

non più al singolo immobile come “unitariamente accatastato” ma ad una predeterminata superficie (nello specifico, 96.000 euro per ogni 200 mq di superficie utile catastale);

- 5. estensione del meccanismo del “reverse charge” in sede di fatturazione delle cessioni di beni (e non già anche alle prestazioni di servizi, che già rientrano nel dettato del medesimo art.17, co.6 del DPR 633/1972, in particolare, alla lett. a) effettuate a favore delle imprese aggiudicatari di appalti pubblici (in tutte le forme previste dall’art.45 del D.Lgs. 50/2016), laddove queste stesse devono fatturare in “split payment” nei confronti dell’ente pubblico appaltante, ai sensi dell’art. 17-ter dello stesso DPR 633/1972;*
- 6. in alternativa alla proposta di cui al punto 5: adozione di un Modello di dichiarazione IVA mensile, sulla falsa riga di quello trimestrale (Modello IVA TR già in uso presso le imprese), che consenta l’istanza di rimborso o la compensazione del credito IVA già il mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione, le cui modalità operative e termini di presentazione sarebbero state stabilite con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni dall’entrata in vigore di tale disposizione;*
- 7. soppressione della norma che riduce, da 10.000 a 5.000 euro, la soglia oltre la quale le pubbliche amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica possono sospendere i pagamenti, nell’ipotesi in cui il beneficiario degli stessi risulti inadempiente rispetto all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle esattoriali, per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo (art. 48-bis del DPR 602/1973) e, in caso di verifica di inadempienza del beneficiario del pagamento da parte dell’agente della riscossione, della norma che estende a 60 giorni (dagli attuali 30) il termine di sospensione per il pagamento decorrenti dalla comunicazione, nei limiti dell’ammontare del debito accertato;*
- 8. riapertura dei termini del regime fiscale agevolato di carattere temporaneo (mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP), volto a consentire l’assegnazione e la cessione agevolata ai soci di taluni beni immobili e beni mobili iscritti in pubblici registri, nonché per la trasformazione in società semplici delle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni.*

MISURE IN MATERIA DI OPERE PUBBLICHE

**CONCESSIONARI
 AUTOSTRADALI (ART.
 1, c. 568)**

La disposizione in commento, a parziale modifica dell'art. 177 del codice degli appalti, introduce, per i titolari delle **concessioni autostradali**, che abbiano acquisito le concessioni senza gara, la possibilità di **affidare a terzi il 60% dei lavori oggetto della concessione (anziché l'80%), con possibilità di realizzare il restante 40% mediante società in house.**

**VALUTAZIONE
 FORTEMENTE
 NEGATIVA**

Il settore delle concessioni autostradali risulta contraddistinto da una diffusa assenza del confronto concorrenziale, dal momento che la quasi totalità delle concessioni in essere sono state affidate e/o prorogate senza gara.

Ciò rappresenta un vulnus dei principi comunitari e nazionali in materia di concorrenza.

Per far fronte a tale criticità, il nuovo Codice appalti aveva introdotto l'articolo 177 che, com'è noto, imponeva ai concessionari che avevano acquisito la concessione senza una gara di esternalizzare l'80% dei lavori propria competenza, laddove d'importo superiore a 150.000 euro.

Tale misura rappresentava già il massimo compromesso accettabile, tenuto conto che il principio comunitario obbligherebbe tutti coloro che hanno ottenuto concessioni senza gara così come proroghe - come nella stragrande maggioranza delle concessioni autostradali in Italia - ad affidare a terzi il 100% dei lavori di propria competenza.

In tale ottica, una modifica delle percentuali avrebbe dovuto semmai riportare la norma in linea con i principi comunitari, elevando semmai la percentuale da esternalizzare al 100%, piuttosto che abbassarla al 60%.

Diventa, a questo punto, quanto mai essenziale che il controllo dell'ANAC sul rispetto delle percentuali sia pregnante.

**GRANDE PROGETTO
 POMPEI (ART. 1, C.
 308)**

Al fine di accelerare la **realizzazione degli interventi inclusi nel piano strategico relativo al Grande Progetto Pompei**, finalizzati al rilancio economico-sociale e alla riqualificazione ambientale e urbanistica dei comuni interessati dal piano di gestione del sito Unesco "Aree-archeologiche di Pompei, Ercolano e Torre Annunziata", sono prorogati al 31 dicembre 2019, tra l'altro, i termini per lo svolgimento delle funzioni di **Direttore generale e del Vice Direttore del Grande Progetto Pompei** e delle attività dell'Unità "**Grande Pompei**" (UGP), nonché del **Vice direttore generale vicario** e della **struttura di supporto** facenti capo al medesimo progetto.

Viene, inoltre, previsto che il Direttore generale di progetto, per la progettazione, la realizzazione e la gestione degli interventi di competenza dell'Unità "Grande Pompei" nonché per l'ulteriore sviluppo del piano strategico relativo al Grande Progetto Pompei, attivi, su deliberazione del Comitato di gestione, la stipula di un apposito Contratto istituzionale di sviluppo (CIS).

**UNIVERSIADE 2019
 (ART. 1, 380)**

Allo scopo di assicurare la realizzazione dell'evento "**Universiade Napoli 2019**", viene prevista la nomina di un Commissario straordinario, con il compito di provvedere all'attuazione del piano di interventi volti **alla progettazione e realizzazione di lavori** e all'acquisizione di beni e servizi anche strettamente connessi allo svolgimento dell'evento. Al Commissario viene assegnata la funzione di **stazione appaltante**, con la facoltà di applicare, anzitutto, una previsione **relativa ai poteri commissariali in materia di eventi di sci alpino, che sembra**

consentire il ricorso alle procedure di gara anche semplificate previste dagli artt. 59 e seguenti del codice dei contratti, anche in assenza dei presupposti specifici richiesti.

Inoltre, la previsione attribuisce al Commissario la facoltà di derogare ai termini previsti da alcune disposizioni del codice dei contratti relativamente a specifiche procedure di gara (clausole sociali del bando e degli avvisi, procedure aperta, ristretta, competitiva con negoziazione, disponibilità dei documenti di gara in forma elettronica, fissazione dei termini), nonché di ridurre fino a un terzo i termini previsti dalle disposizioni relative alle offerte anormalmente basse, alla finanza di progetto, al contratto di disponibilità ed agli interventi di sussidiarietà orizzontale.

Con una formulazione poco chiara della previsione, viene poi prevista la facoltà, da parte del Commissario, di ridurre a 10 giorni del termine di cui all'art. 32 del medesimo codice, senza che venga specificato a quale fra i vari termini ivi previsti si faccia riferimento. Da ultimo, la disposizione stabilisce che il Commissario possa ricorrere, per appalti di lavori, alla procedura negoziata senza bando, con invito rivolto, anche sulla base del progetto definitivo, ad almeno 5 operatori, iscritti alle c.d. "white list".

CORTINA 2020/21
(ART. 1, C. 876)

Vengono introdotte disposizioni per una più celere realizzazione del progetto sportivo delle finali di coppa del mondo e dei campionati mondiali di sci alpino, che si terranno a Cortina d'Ampezzo nel marzo 2020 e nel febbraio 2021.

La disposizione in commento, analogamente alle previsioni sopra illustrate, prevede, anzitutto, la facoltà del commissario di ridurre i termini previsti da alcune disposizioni del codice dei contratti relativamente a specifiche procedure di gara (aperta, ristretta, competitiva con negoziazione, disponibilità dei documenti di gara in forma elettronica, fissazione dei termini); la stessa prevede, altresì, la facoltà di ridurre fino a un terzo i termini previsti dalle disposizioni relative alle offerte anormalmente basse, alla finanza di progetto, al contratto di disponibilità ed agli interventi di sussidiarietà orizzontale.

Inoltre, anche in tal caso si prevede la riduzione a 10 giorni del termine di cui all'art. 32 del medesimo codice

Da ultimo, si prevede la facoltà del Commissario di ricorrere alla procedura negoziata senza bando con invito ad almeno cinque operatori economici.

VALUTAZIONE
FORTEMENTE
NEGATIVA

Non è accettabile il ricorso alle deroghe, quando, come nei casi sopraelencati, si tratta per lo più di fare fronte ad eventi largamente programmabili da tempo.

Ad un'inefficienza programmatica, non si dare soluzione con restrizioni alle regole di piena concorrenza del mercato.

SEDE DELLE SOCIETÀ
DI ATTESTAZIONE
SOA
(ART. 1, C. 569)

La previsione in commento stabilisce che le SOA - o gli organismi ad esse equivalenti - aventi sede in uno Stato membro dello Spazio Economico Europeo - debbano avere sede in uno Stato del medesimo Spazio Economico che attribuisca all'attestazione che essi adottano la capacità di comprovare il possesso dei requisiti di qualificazione

in capo all'esecutore dei lavori pubblici.

<p>VALUTAZIONE POSITIVA</p>	<p><i>La disposizione è finalizzata a risolvere la procedura d'infrazione mossa dalla Commissione Ue verso l'Italia per aver imposto alle SOA l'obbligo della sede legale o di una sede operativa nel territorio italiano.</i></p> <p><i>La stessa sembrerebbe, quindi, consentire alle SOA di aprire la sede in uno Stato del SEE (Spazio Economico Europeo) solo a condizione che quello Stato riconosca all'attestazione SOA italiana il valore legale ai fini del riconoscimento dei requisiti di qualificazione.</i></p>
<p>TERMINI DI PAGAMENTO DELLE P.A. (ART. 1, C. 586)</p>	<p>Con una modifica all'articolo 113-bis del codice degli appalti pubblici viene previsto che i certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono emessi nel termine di trenta giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori, salvo che sia diversamente ed espressamente concordato dalle parti e previsto nella documentazione di gara e purché ciò non sia gravemente iniquo per il creditore.</p>
<p>VALUTAZIONE PREVALENTEMENTE NEGATIVA</p>	<p><i>Sebbene la previsione in commento abbia ridotto da 45 giorni a 30 giorni il termine previsto dall'art. 113-bis, la soluzione individuata dal legislatore non appare in linea con la Direttiva UE In materia di lotta ai ritardi di pagamento, n. 2011/7/UE, recepita dal D.Lgs. 9 novembre 2012, n. 192.</i></p> <p><i>Il termine per l'emissione del certificato di pagamento infatti, dovrebbe essere del tutto eliminato, in quanto la Direttiva suddetta prevede che, decorso il termine per la verifica della prestazione (ossia per l'emissione del Sal o del certificato di collaudo) l'unico adempimento previsto sia quello per l'emissione del mandato di pagamento, da adottare entro un termine non superiore a 30 gg. In altri termini il mandato dovrebbe essere emesso 30 giorni dopo il SAL.</i></p>
<p>PUBBLICITÀ DELLE GARE IN CASO DI SUBAPPALTO (ART. 1, C. 1102)</p>	<p>La previsione stabilisce che, al fine di assicurare la trasparenza in materia di appalti, la pubblicità delle gare in caso di subappalto è assicurata attraverso i quotidiani cartacei più diffusi sul territorio nazionale e dai siti web, così come previsto dalla normativa vigente.</p>
<p>VALUTAZIONE</p>	<p><i>La nuova disposizione non sembra recare alcuna innovazione rispetto alla normativa vigente in materia di pubblicità delle gare d'appalto. Con l'entrata in vigore del decreto correttivo, peraltro, la possibilità di ricorrere al subappalto è sempre consentita, nei limiti previsti dalla normativa in materia.</i></p>
<p>BENI DI PROPRIETÀ DELLE DIOCESI (ART. 1, C. 755)</p>	<p>Viene previsto che, nell'ambito dei lavori di ricostruzione del patrimonio ecclesiastico nelle aree colpite dal sisma del Centro Italia, le Diocesi potranno divenire soggetti attuatori per gli interventi di restauro delle chiese, limitatamente agli interventi sugli immobili di loro proprietà e di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria.</p>

MISURE IN MATERIA DI MERCATO PRIVATO

URBANISTICA

DEMOLIZIONI ABUSIVISMO (ART.1, COMMA 26 E 27)

Si prevede l'istituzione:

- nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture, di un fondo finalizzato alla erogazione di contributi ai comuni per l'integrazione delle risorse necessarie alla demolizione delle opere abusive, con una dotazione di 5 milioni/€ per gli anni 2018 e 2019. I criteri per l'utilizzazione e la ripartizione del fondo saranno definiti da un decreto del Ministero delle infrastrutture;
- presso il Ministero delle infrastrutture, della Banca dati nazionale sull'abusivismo edilizio che dovrà essere alimentata dagli enti competenti in materia mediante la trasmissione di tutte le informazioni relative agli illeciti accertati e ai provvedimenti emessi. Le modalità di funzionamento, di accesso e di gestione della Banca dati, saranno definite con decreto del Ministro delle infrastrutture.

VALUTAZIONE PARZIALMENTE POSITIVA

Le norme, seppure teoricamente positive nella finalità, si inseriscono in un contesto sempre più complesso e disorganico con il rischio di vanificare i già scarsi interventi di demolizione dei manufatti abusivi.

Infatti alle disposizioni sanzionatorie per gli abusi edilizi contenute nel Dpr 380/2001 si sono aggiunti nel tempo, tra gli altri:

l'art. 32, comma 12 del decreto legge 269/2003 che ha istituito presso la Cassa depositi e prestiti il Fondo di rotazione per le demolizioni delle opere abusive per la concessione ai comuni di anticipazioni senza interessi sui costi degli interventi di demolizione;

l'art. 72-bis D.lgs. 152/2006, inserito dalla Legge 208/2015 cd. "green economy" contenente disposizioni per il finanziamento degli interventi di rimozione o di demolizione di immobili abusivi realizzati in aree soggette a rischio idrogeologico, fra cui l'istituzione di un apposito capitolo di spesa nello stato di previsione del ministero dell'Ambiente, inizialmente dotato di 10 milioni di euro per il 2016.

Peraltro, l'art. 32, comma 13 del decreto legge 269/2003 aveva già previsto sempre presso il Ministero delle infrastrutture la creazione dell'Osservatorio nazionale dell'abusivismo edilizio con compiti di monitoraggio e raccolta di informazioni anche al fine di costituire un sistema informativo nazionale.

BENI CULTURALI

CONTRIBUTI IMMOBILI PRIVATI VINCOLATI (ART. 1, COMMA 314)

Si prevede il ripristino della concessione di contributi – sospesa dall'agosto 2012 – da parte del Ministero dei beni culturali per gli interventi di restauro di immobili privati soggetti a vincolo culturale (articoli 31, 35 e 37 del D.lgs. 42/2004) attraverso lo stanziamento di 10 milioni/€ per il 2019 e di 20 milioni/€ annui per il 2020. La fruizione dei contributi sarà definita da un decreto del Mibact (+ MEF) da adottarsi entro il 31 marzo prossimo).

VALUTAZIONE POSITIVA

Nonostante l'esiguità dello stanziamento (30 milioni/€) ed una formulazione non chiara, la norma va valutata in modo sostanzialmente positivo poiché consente interventi di manutenzione e conservazione su immobili di carattere storico-artistico attraverso il parziale ripristino di una prassi sospesa dal 2012, anche se sarebbe stato opportuno che la norma fosse immediatamente operativa.

POLITICHE ABITATIVE

A) LOCAZIONI **Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione (art. 1 co. 20-22)**

Il Fondo, di cui all'art. 11 della legge n. 431/1998, destinato alla concessione di contributi integrativi a favore dei conduttori appartenenti alle fasce di reddito più basse per il pagamento dei canoni di locazione, viene incrementato con risorse pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020. Si prevede, inoltre, che al Fondo possano essere destinate ulteriori risorse, da parte delle regioni, a valere sulle somme non spese del Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli.

Si demanda a un decreto del Ministro delle infrastrutture, da adottarsi entro il 30 giugno di ciascuno degli anni 2019 e 2020, la definizione delle modalità di trasferimento delle risorse tra i due fondi in relazione alle annualità pregresse.

**VALUTAZIONE
 PARZIALMENTE
 POSITIVA**

Lo stanziamento è più simbolico che reale rispetto alla situazione esistente che avrebbe meritato maggiore attenzione e soprattutto un rifinanziamento più sostanzioso.

B) PROGRAMMI IN CORSO

Proroga del termine per la ratifica degli Accordi di programma per edilizia residenziale (art. 1 co. 879)

E' stato nuovamente prorogato, fino al 31 dicembre 2019, il termine per la ratifica degli Accordi di programma finalizzati alla rilocalizzazione degli interventi del programma straordinario di edilizia residenziale per i dipendenti delle amministrazioni dello Stato impegnati nella lotta alla criminalità organizzata (art. 18 del D.L. 152/1999).

**VALUTAZIONE
 PARZIALMENTE
 POSITIVA**

La norma è finalizzata ad attivare alcuni programmi non ancora avviati e per i quali forse sarebbe stata più opportuna la revoca del finanziamento con la contestuale ridestinazione delle relative risorse ad altri interventi.

C) LOCAZIONI PASSIVE

Blocco adeguamento Istat locazioni passive (art. 1 co. 1125)

Viene prorogato anche a tutto l'anno 2018 il blocco dell'adeguamento automatico dei canoni di locazione passiva per gli immobili locati alle amministrazioni pubbliche (inizialmente previsto solo per il triennio 2012-2014 e poi oggetto di ripetute proroghe).

**VALUTAZIONE
 NEGATIVA**

Il mancato adeguamento dei canoni di locazione rispetto alle variazioni Istat era stato inizialmente giustificato nell'ambito di una complessiva manovra di spending review con una durata limitata a tre anni. Le ripetute proroghe che si sono poi succedute sono contrarie ai principi di correttezza che in questo caso interesserebbero l'ambito contrattuale privatistico tra pubbliche amministrazioni e soggetti privati (anche imprese di costruzione) che danno in locazione i propri immobili.

AMBIENTE

GESTIONE MACERIE SISMA 2012 (ART. 1 COMMA 763)

E' stato approvato l'ampliamento dei termini per il deposito (da un anno a tre anni) in attesa del recupero dei rifiuti non pericolosi, derivanti da attività di demolizione e costruzione conseguente agli eventi sismici del 2012 (Emilia Romagna, Lombardia).

L'emendamento, studiato dall'Ance e veicolato dal Sistema Territoriale Emiliano, rappresenta un risultato molto importante per le imprese che operano nelle aree colpite dal sisma del 2012.

Come più volte evidenziato dall'Ance, la quantità dei materiali/rifiuti da C&D

disponibile è notevolmente superiore a quella che si riesce ad utilizzare in nuove opere comprese quelle di ricostruzione e quindi si rischia di dover trattare come rifiuti materiali che invece potrebbero essere validamente impiegati. La perdurante crisi del settore, infatti, unitamente alla produzione “imprevista ed imprevedibile” di tali rifiuti a causa degli eventi sismici che negli ultimi anni hanno colpito il Paese riduce notevolmente le possibilità di un loro riutilizzo nel termine attualmente previsto.

**VALUTAZIONE
 POSITIVA**

Si tratta di una previsione da valutare positivamente in quanto le tempistiche più ampie costituiscono un incentivo per le operazioni di recupero di tali materiali e di conseguenza evitano che gli stessi vengano smaltiti in discarica, con importanti benefici sia sotto il profilo dell’impatto ambientale sia in termini di costi e aggravii a carico delle imprese. E’ però evidente che il riutilizzo delle macerie, se rispondenti alle necessarie specifiche tecniche, dovrà essere non solo previsto ma incrementato rispetto al presente nei capitolati per la realizzazione delle opere pubbliche e private.

**SEMPLIFICAZIONI
 ADEMPIMENTI
 AMBIENTALI (ART. 1
 COMMA 1135)**

E’ di particolare rilevanza la previsione in base la quale gli adempimenti del registro di carico e scarico e del formulario di identificazione dei rifiuti possono essere effettuati in formato digitale. Sempre in una logica di semplificazione e dematerializzazione dei documenti, viene inoltre consentito l’invio della quarta copia del formulario anche mediante la posta elettronica certificata.

**VALUTAZIONE
 POSITIVA**

Le misure introdotte sono senza dubbio da valutare positivamente, in quanto danno la facoltà alle imprese/operatori di scegliere di quali strumenti/modalità avvalersi, cartaceo piuttosto che informatico, assicurando al contempo la massima tracciabilità dei rifiuti.

**SISTRI (ART. 1
 COMMA 1134)**

E’ stato inserito l’ennesimo rinvio di un anno per l’operatività del SISTRI, il sistema informatico per la tracciabilità dei rifiuti e del relativo regime sanzionatorio (Codice dell’ambiente).

Al fine di assicurare la tracciabilità dei rifiuti, gli operatori dovranno però continuare a compilare il registro di carico e scarico, laddove obbligatorio, nonché a predisporre il formulario di identificazione dei rifiuti per il loro trasporto, ai sensi degli articoli 190 e 193 del D.lgs. 152/2006.

**VALUTAZIONE
 POSITIVA**

La disposizione è da valutare positivamente in considerazione del fatto che il SISTRI, nonostante le numerose modifiche apportate negli anni, presenta ancora numerose criticità che ne renderebbero difficile se non impossibile l’applicazione al settore delle costruzioni. Resta però l’assurdo del pagamento di un contributo annuale per un servizio che non ha mai funzionato.

MISURE IN MATERIA DI LAVORO

**INCENTIVO
 STRUTTURALE
 ALL'OCCUPAZIONE
 GIOVANILE STABILE
 (COMMI 100-108)**

Introdotta ***l'incentivo strutturale*** per favorire l'occupazione giovanile stabile.

In particolare, viene riconosciuto, con riferimento alle nuove assunzioni a tutele crescenti di soggetti che non abbiano compiuto 30 anni e che non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o altro datore di lavoro, con *decorrenza 1° gennaio 2018*, l'esonero contributivo dal versamento del 50% di contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro (con esclusione dei premi e contributi INAIL), per un periodo massimo di 36 mesi e nel limite massimo di esonero pari a 3.000 euro su base annua.

Per le assunzioni effettuate entro il 31 dicembre 2018, l'esonero viene esteso ai soggetti che non abbiano compiuto 35 anni.

L'esonero si applica, per un periodo di 12 mesi, anche nei casi di prosecuzione, successiva all'entrata in vigore della legge, di un contratto di apprendistato e nel caso di trasformazione di un contratto a termine, fermo restando il requisito anagrafico al momento della conversione.

Lo stesso spetta ai datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l'assunzione, non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi nella medesima unità produttiva.

L'esonero è totale e pari al 100% dei contributi per i datori di lavoro privati che assumono, entro 6 mesi dall'acquisizione del titolo, studenti che hanno svolto, presso il medesimo datore di lavoro, attività di alternanza scuola-lavoro o periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica o periodi di apprendistato di alta formazione.

Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto o di un altro lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva con la medesima qualifica, effettuato nei 6 mesi successivi, ***comporta la revoca dell'esonero e il recupero del beneficio già fruito.***

**VALUTAZIONE
 PARZIALMENTE**

Si esprime apprezzamento sull'introduzione di tale misura, volta a contenere il costo del lavoro e a favorire l'occupazione stabile.

POSITIVA

Positiva, inoltre, la trasformazione di tali incentivi da transitori a strutturali.

Con riferimento, invece, alla revoca dell'esonero e al recupero del beneficio già fruito, nel caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, si ritiene che una tale previsione possa, soprattutto nell'attuale persistere del periodo di crisi, comportare un freno alle assunzioni.

**FINANZIAMENTI
 FORMAZIONE E
 APPRENDISTATO**

Il comma 110 dispone, a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, a decorrere dall'anno 2018, specifici finanziamenti nel settore della formazione e dell'apprendistato, in particolare:

(COMMI 110-112)

- per l'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e la formazione nei percorsi di istruzione e formazione professionale (euro 189.109.570,46);
- per il finanziamento dei percorsi formativi rivolti all'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e dei percorsi formativi rivolti all'alternanza scuola-lavoro (euro 75 milioni, più euro 50 milioni per il 2018);
- per il finanziamento delle attività di formazione relative all'apprendistato professionalizzante (euro 15 milioni);

- per l'estensione degli incentivi previsti dal d.lgs. n. 150/2015 inerenti l'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore (euro 5 milioni per il 2018, 15,8 milioni di euro per il 2019 e 22 milioni di euro annui a decorrere dal 2020);
- per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali degli allievi iscritti ai corsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale curati dalle istituzioni formative e dagli istituti scolastici paritari, accreditati dalle regioni (euro 5 milioni).

**VALUTAZIONE
 POSITIVA**

Si esprime apprezzamento sull'introduzione di tali misure volte a favorire l'alternanza scuola-lavoro e la formazione dei giovani, nonché ad incentivare l'attuazione del contratto di apprendistato.

**SOSTEGNO AL
 REDDITO IN FAVORE
 DI LAVORATORI
 COINVOLTI IN
 PROCESSI
 RIORGANIZZATIVI O
 PIANI DI
 RISANAMENTO
 COMPLESSI DI CRISI
 NELLE IMPRESE PER
 LE QUALI LAVORANO
 (COMMA 133)**

E' stato introdotto, dopo l'art. 22 del DLgs n.148/2015, l'art. 22-bis recante: *"proroga del periodo straordinario di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione e o crisi aziendale"*, con il quale è stata prevista la proroga, per gli anni 2018-2019, dell'intervento straordinario di integrazione salariale nel limite massimo di 12 mesi e entro il limite di spesa complessiva di 100 milioni di euro per ciascun anno.

Tale possibilità è prevista per le imprese con un organico superiore a 100 unità lavorative, con rilevanza economica strategica anche a livello regionale, che presentino gravi problematiche occupazionali con esuberi significativi nel contesto territoriale.

La proroga può essere concessa, previo accordo con il Ministero del lavoro con la presenza della Regione o delle Regioni interessate, qualora il programma di riorganizzazione aziendale sia caratterizzato da investimenti complessi non attuabili nel limite temporale di 24 mesi, ovvero qualora il programma presenti piani di recupero occupazionale e azioni di riqualificazioni non attuabili nel medesimo limite temporale.

Alle medesime condizioni può essere concessa la proroga di tale intervento, nel limite di 6 mesi, se il piano di risanamento di cui all'art. 21, comma 3, presenta correttivi complessi, volti a garantire la continuazione dell'attività aziendale e la salvaguardia occupazionale, non attuabili nei 12 mesi.

**VALUTAZIONE
 POSITIVA**

Si ritiene positiva la proroga di tali misure di sostegno al reddito in favore di imprese e lavoratori, soprattutto in considerazione dell'attuale periodo di crisi economica che stanno ancora attraversando le imprese.

**MISURE A SOSTEGNO
 DELLA RICOLLOCAZIONE
 DEI LAVORATORI DI
 IMPRESE IN CRISI
 (COMMI 136-137)**

Prevista la possibilità, nei casi di riorganizzazione ovvero di crisi aziendale per i quali non sia previsto il completo recupero occupazionale, di concludere la procedura di consultazione (art. 24 D.Lgs n. 148/2015) con un accordo che preveda un piano di ricollocazione con l'indicazione degli ambiti aziendali e dei profili professionali a rischio di esubero.

Tali lavoratori potranno richiedere all'ANPAL, entro 30 giorni dall'accordo, ***l'attribuzione anticipata dell'assegno di ricollocazione*** di cui all'art. 23 del DLgs n. 150/2015.

L'assegno è spendibile in costanza di trattamento straordinario di integrazione salariale per l'assistenza nella ricerca di un nuovo lavoro e ha durata pari a quella del trattamento straordinario di integrazione salariale e comunque non inferiore a 6 mesi.

Al datore di lavoro che assume tale lavoratore è riconosciuto ***l'esonero dal versamento del 50% dei contributi previdenziali*** a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi INAIL, nel limite massimo di

importo pari a 4.030 euro su base annua, per un periodo di 18 mesi per le assunzioni con contratto a tempo indeterminato e di 12 mesi per le assunzioni con contratto a tempo determinato. Se il predetto contratto viene trasformato, nel corso del suo svolgimento, in contratto a tempo indeterminato, il beneficio spetterà per ulteriori 6 mesi.

Dal 1 gennaio 2018, per ciascun licenziamento effettuato nell'ambito di un licenziamento collettivo da parte di un datore di lavoro tenuto alla contribuzione per il finanziamento dell'integrazione salariale straordinaria, l'aliquota percentuale di cui all'art. 2, comma 31 della L. n. 92/2012 (contributo di licenziamento) **è innalzata all'82%**.

Sono, però, fatti salvi i licenziamenti effettuati a seguito di procedure di licenziamento collettivo (art. 4, L. n. 223/91) avviate entro il 20 ottobre 2017.

VALUTAZIONE
NEGATIVA

Pur valutando positivamente la definizione di misure di sostegno alla ricollocazione dei lavoratori di imprese in crisi, nonché la decontribuzione per le imprese che assumono tali lavoratori, si ritiene che il raddoppio del contributo di licenziamento nel caso di licenziamenti collettivi (dall'attuale 41% all'82%) sia una misura assolutamente gravosa per le imprese.

Ciò soprattutto in considerazione del particolare periodo di crisi che stanno attraversando le imprese.

PROSECUZIONE CIGS E MOBILITÀ IN DEROGA ANNO 2018 NELLE AREE DI CRISI COMPLESSA (COMMA 139)

Prevista la possibilità, al fine del completamento dei piani di recupero occupazionale, di destinare, nell'anno 2018, le restanti risorse finanziarie stanziare per le regioni di cui ai decreti del Ministero del Lavoro e del Ministero delle finanze n. 1 del 12 dicembre 2016 e n. 12 del 5 aprile 2017 (aree di crisi industriale complessa), alle medesime regioni e per le medesime finalità previste dall'art. 44, comma 11-bis del D.Lgs n. 148/2015.

VALUTAZIONE
POSITIVA

Si ritiene positiva la possibilità per le regioni interessate di poter continuare a fruire delle risorse finanziarie rimanenti.

COMMISSIONE TECNICA LAVORAZIONI GRAVOSE (COMMA 155)

Verrà istituita, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, una Commissione tecnica incaricata di studiare la gravosità delle occupazioni, anche in relazione all'età anagrafica e alle condizioni soggettive dei lavoratori.

Tale commissione sarà costituita anche da rappresentanti delle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

VALUTAZIONE
POSITIVA

ESODO ANTICIPATO LAVORATORI ANZIANI (COMMA 160)

Ampliato da 4 a 7 anni, per il periodo 2018-2020, il periodo entro il quale i lavoratori debbono raggiungere i requisiti minimi per il pensionamento, di vecchiaia o anticipato, successivamente alla cessazione dal rapporto di lavoro.

VALUTAZIONE
POSITIVA

Anche se la misura è assolutamente costosa per i datori di lavoro.

APE (COMMA 162)

Con riferimento ai correttivi apportati alle disposizioni in materia di "Anticipo finanziario a garanzia pensionistica-Ape" e relativi alla posticipazione di un anno della durata della prestazione (fino al 31 dicembre 2019) e alla rimodulazione del beneficio in favore delle donne e dei lavoratori con contratto a tempo determinato (Ape sociale), si ritiene che le stesse non

siano sufficienti.

Viene modificato, per i dipendenti che svolgono attività gravose, il requisito di aver svolto da “almeno 6 anni in via continuativa” una o più delle attività indicate, in “7 anni negli ultimi 10 ovvero almeno 6 anni negli ultimi 7”.

<p>VALUTAZIONE PARZIALMENTE NEGATIVA</p>	<p><i>Resta tuttavia ancora insoluta la questione relativa all'accesso all'Ape sociale da parte dei lavoratori edili, i cui requisiti, ad oggi, non risultano di facile accesso.</i></p> <p><i>Si ritiene inoltre che gli attuali criteri fissati per l'accesso alla prestazione (svolgere da almeno sei anni, in via continuativa, attività lavorative particolarmente difficoltose e rischiose ed essere in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 36 anni) non siano coerenti con le attività dell'edilizia.</i></p> <p><i>Da considerare, infatti, che la vita lavorativa di un operaio edile si accumulano mediamente 26-28 anni di contributi. Ciò non consente, dunque, un agevole raggiungimento degli anni previsti dalle attuali disposizioni, anche in virtù della discontinuità lavorativa tipica del settore delle costruzioni.</i></p>
<p>ADESIONE ALLE FORME DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE (COMMI 171-172)</p>	<p>Viene previsto che, salva diversa volontà del lavoratore, quando la contrattazione collettiva o specifiche disposizioni normative disciplinano il versamento a fondi pensione negoziali di categoria operanti su base nazionale di contributi aggiuntivi alle ordinarie modalità di finanziamento, tale versamento è effettuato nei confronti dei fondi pensione negoziali territoriali di riferimento ove esistenti.</p>
<p>VALUTAZIONE PARZIALMENTE NEGATIVA</p>	<p><i>Tenuto conto negli approfondimenti svolti da Covip, Assofondipensione e Mefop, trattandosi di contributo aggiuntivo, non si applicherebbe alla contribuzione contrattuale e pertanto la valutazione non sarebbe negativa.</i></p> <p><i>Diversamente, se dovesse applicarsi alla contribuzione nazionale, la valutazione sarebbe negativa in quanto tale disposizione violerebbe l'autonomia contrattuale delle parti sociali di ogni settore, minando il principio di unicità del trattamento della previdenza complementare. Si determina una frammentazione del contributo in quote sparse, su un numero potenzialmente infinito di fondi e si generano forti aumenti di spese gestionali.</i></p>
<p>ADESIONI A FONDI INTEGRATIVI SANITARI NELLE PROVINCE DI TRENTO E BOLZANO (COMMA 177)</p>	<p>La disposizione comporta, qualora la contrattazione nazionale preveda l'adesione dei lavoratori ad uno specifico fondo integrativo nazionale del SSN, nelle province di Trento e Bolzano, la possibilità per i lavoratori di aderire a fondi integrativi territoriali.</p>
<p>VALUTAZIONE NEGATIVA</p>	<p><i>Il fondo sanitario per erogare le prestazioni promesse ai propri assistiti trova il proprio equilibrio economico al raggiungimento di una massa critica che solo il principio mutualistico nazionale può avere. Principio che, diversamente, viene minato dalla possibilità ora introdotta.</i></p>
<p>MODALITÀ DI CORRESPONSIONE DELLA RETRIBUZIONE AI LAVORATORI (COMMI 910-914)</p>	<p>Dal 1° luglio 2018, i datori di lavoro o i committenti dovranno corrispondere ai lavoratori la retribuzione, e ogni anticipo di essa, <u>attraverso una banca o un ufficio postale</u> con:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) bonifico bancario sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore; b) strumento di pagamento elettronico; c) pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro ha un conto corrente con mandato di pagamento; d) emissione di un assegno consegnato al lavoratore, o in caso di

comprovato impedimento, a un suo delegato (coniuge, convivente, o un familiare in linea retta o collaterale del lavoratore di età non inferiore a 16 anni).

Ai datori di lavoro e ai committenti viene fatto divieto di corrispondere la retribuzione per mezzo di denaro contanti direttamente al lavoratore, qualsiasi sia il rapporto di lavoro instaurato.

Per “rapporto di lavoro” si intende:

- ogni rapporto di lavoro subordinato nel quale “*il prestatore di lavoro subordinato si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore*” (art. 2094 cod.civ.), indipendentemente dalle modalità e dalla durata della prestazione;
- ogni rapporto originato da contratti di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.);
- contratti di collaborazione instaurati dalle cooperative con i propri soci.

La firma del lavoratore sulla busta paga non costituisce prova dell'avvenuto pagamento.

Tali disposizioni non si applicano ai rapporti di lavoro instaurati con le Pubbliche Amministrazioni (di cui all'art. 1, co.2, D.Lgs n. 165/2001).

A carico del datore di lavoro o committente che viola l'obbligo di cui alle disposizioni precedenti, è prevista una **sanzione** amministrativa pecuniaria compresa tra i 1.000 e i 5.000 euro.

E' prevista, entro 3 mesi dall'entrata in vigore della disposizione, la stipula di una convenzione, da parte del Governo, con le associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative a livello nazionale, l'ABI e le Poste Italiane spa, per individuare gli strumenti di comunicazione idonei per promuovere la corretta applicazione delle disposizioni.

Gli obblighi e le sanzioni previste si applicano a decorrere dal 180° giorno dall'entrata in vigore della Legge.

**PROROGA MODALITÀ
TELEMATICA LUL**

COMMA 1154

Prorogata al 2019 la conservazione, in modalità telematica, del libro unico del lavoro.

**VALUTAZIONE
POSITIVA**

La proroga di tale disposizione costituisce una semplificazione per le imprese.

MISURE IN MATERIA DI AIUTI ALL'INTERNAZIONALIZZAZIONE

EROGAZIONE DI SERVIZI FINANZIARI ED ASSICURATIVI A SUPPORTO DELLE ESPORTAZIONI E DELL'INTERNAZIONALIZZAZIONE (ART.1, COMMA 260-265).

Al fine di promuovere le esportazioni e i processi di internazionalizzazione delle imprese italiane nei cosiddetti "**Paesi qualificati ad alto rischio**", l'articolo prevede che Invitalia - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa – possa operare in qualità di istituzione finanziaria, anche mediante la costituzione di una nuova società o attraverso una già esistente, per effettuare finanziamenti, rilasciare garanzie e assumersi in assicurazione i rischi non di mercato ai quali sono esposti, direttamente o indirettamente, gli operatori nazionali nella loro attività nei Paesi definiti ad alto rischio dal Gruppo d'Azione Finanziaria Internazionale (GAFI-FATF).

Ad oggi i 9 Paesi qualificati ad "alto rischio" sono: **Nord Corea, Iran, Iraq, Bosnia Erzegovina, Etiopia, Siria, Uganda, Yemen e Vanuatu.**

Le garanzie e le assicurazioni possono essere rilasciate anche in favore di banche nazionali o estere per crediti concessi ad operatori nazionali o alla controparte estera, destinati al finanziamento delle suddette attività. A tal fine Invitalia può usufruire del supporto tecnico di SACE, società del Gruppo Cassa Depositi e Prestiti (CDP) specializzata nell'export credit.

I crediti vantati e gli impegni assunti da Invitalia, godono della garanzia rilasciata dallo Stato. A copertura di tale garanzia, si prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze di un Fondo con una dotazione iniziale di **120 milioni di euro per l'anno 2018.**

Per le iniziative conseguenti all'eventuale attivazione della garanzia dello Stato, il MEF potrà avvalersi di SACE, come mero agente.

Entro il 30 giugno di ciascun anno, il CIPE su proposta del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico e sentito il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale, dovrà deliberare il piano previsionale degli impegni finanziari e assicurativi assumibili da Invitalia, tenendo conto delle esigenze di internazionalizzazione e dei flussi di esportazione, della rischiosità dei mercati e dell'incidenza sul bilancio dello Stato nel limite delle risorse allo scopo previste.

VALUTAZIONE POSITIVA

L'Ance esprime apprezzamento relativamente alla creazione di una struttura dedicata che possa offrire servizi finanziari e assicurativi agli operatori nazionali per attività di internazionalizzazione nei Paesi ad alto rischio. La norma può infatti consentire di mettere a disposizione delle aziende italiane strumenti indispensabili per operare in tali mercati.

In questo senso, la norma può favorire lo sviluppo di nuove opportunità di business anche per l'industria italiana delle costruzioni che per tecnologia, capacità di progettazione, di esecuzione e di gestione, rappresenta una delle più importanti e avanzate al mondo.

RAFFORZAMENTO SACE ED ICE (ART.1, COMMI 267)

La norma integra la disciplina sull'attività assicurativa svolta da SACE a supporto delle esportazioni e dell'internazionalizzazione dell'economia italiana, di cui al decreto-legge n.269/2003.

La Legge prevede, infatti, che gli impegni assunti da SACE su operazioni riguardanti settori strategici per l'economia italiana, Paesi

strategici di destinazione o società di rilevante interesse nazionale in termini di livelli occupazionali, "di entità di fatturato o di ricadute sul sistema produttivo del Paese e per l'indotto di riferimento", siano garantiti dallo Stato.

Con delibera CIPE, verranno definite le operazioni e le categorie di rischi assicurabili, nonché le modalità di funzionamento della garanzia dello Stato.

La norma definisce infine i criteri per il calcolo della remunerazione ricevuta da SACE S.p.A e istituisce un Fondo a copertura della garanzia statale.

**VALUTAZIONE
POSITIVA**

L'Ance accoglie positivamente il rafforzamento di SACE che può contribuire ad incentivare l'espansione ed il consolidamento della presenza delle imprese italiane di costruzione sui mercati esteri.

**CREDITI VANTATI DA
IMPRESE ITALIANE IN
VENEZUELA E LIBIA
(ART.1, COMMA 268)**

A seguito della situazione politico-economica determinatasi in Venezuela e in Libia, la norma prevede la possibilità, per i cittadini italiani nonché per gli enti e le società italiane operanti in questi Paesi, che abbiano crediti che hanno subito svalutazione o siano divenuti inesigibili, rispettivamente dopo il 2013 (Venezuela) e il 2011 (Libia), di ricevere un contributo a parziale compensazione delle perdite subite, previa ricognizione delle richieste e ripartizione proporzionale delle risorse disponibili.

A seguito della liquidazione del contributo, lo Stato subentra, di diritto ed in proporzione all'entità del contributo erogato, nella titolarità del credito vantato dagli aventi diritto.

A tal fine, è istituito nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale un Fondo con la dotazione di 1 milione di euro per il 2018, di 5 milioni di euro per il 2019 e di 10 milioni di euro per il 2020.

Con uno o più decreti del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, da emanare entro febbraio 2018, vengono stabiliti i termini e le modalità per la presentazione al Ministero degli affari esteri e della cooperazione Internazionale delle istanze dirette al conseguimento del contributo nonché i criteri e le modalità di corresponsione dello stesso.

**VALUTAZIONE
POSITIVA**

La misura, fortemente sostenuta dal Ministero degli Affari Esteri e dall'Ance, risulta molto positiva per le imprese di costruzioni impegnate nei Paesi in cui la situazione politico-economica sta determinando criticità nella gestione di alcune commesse.

Secondo l'ultima indagine Ance sulla presenza delle imprese italiane di costruzioni nel Mondo, infatti, il Venezuela e la Libia sono rispettivamente il 5° e il 10° Paese per importo delle commesse in corso.

MISURE RELATIVE AD INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO ENERGETICO E SISMICO

**ILLUMINAZIONE PUBBLICA:
INCENTIVI PER
L'EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO ART. 1 C.
384-BIS, 384-TER, 384-
QUATER**

Entro il 31 dicembre 2022 gli enti locali dovranno promuovere la realizzazione di interventi di efficientamento energetico e adeguamento normativo sugli impianti di illuminazione pubblica di proprietà. Con gli interventi, entro il 31 dicembre 2023 si dovrà raggiungere una riduzione dei consumi elettrici pari almeno al 50% rispetto al consumo medio calcolato con riferimento agli anni 2015 e 2016.

Gli interventi, ove realizzati da imprese, potranno essere agevolati, nel limite di 288 milioni di euro, a valere sul Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca (FRI). L'accesso ai finanziamenti agevolati sarà definito con un decreto del Ministero dello Sviluppo Economico. Non potranno accedere alle agevolazioni gli impianti che nell'ultimo quadriennio sono già stati sottoposti ad interventi di efficientamento, anche attraverso l'installazione di sistemi a LED.

**ADEGUAMENTO SISMICO DI
EDIFICI SCOLASTICI ART. 1
C. 411-BIS**

I Comuni assegnatari di finanziamenti per adeguamento sismico di edifici scolastici, di cui al DL 269/2003, continueranno ad usufruire dei finanziamenti anche nel caso di accertata inagibilità dell'edificio a seguito degli eventi sismici. All'edificio potrà essere assegnata una diversa destinazione pubblica e non potrà essere alienato prima di 20 anni.